

BIBLIOTECA DI «TECHNAI»

★

1.

Progetto PRIN 2006  
Coordinatore Nazionale  
Paola Radici Colace

---

*Responsabili di Unità*

Paola Radici Colace (Messina), Silvio M. Medaglia (Salerno),  
Livio Rossetti (Perugia), Sergio Sconocchia (Trieste)

*Curatori di Area*

AGRICOLTURA: Emanuele Lelli	LOGICA: Flavia Marcacci
AGRIMENSURA: Lucio Toneatto	MATEMATICA: Flavia Marcacci
ALCHIMIA: Carmelo Lupini	MECCANICA: Philippe Fleury
ALIMENTAZIONE: Eugenia Salza Prina Ricotti	MEDICINA: Sergio Sconocchia
ARCHITETTURA: Paola Radici Colace	MINERALOGIA: Annibale Mottana
ASTROLOGIA: Paola Radici Colace	MUSICA: Simonetta Grandolini
ASTRONOMIA: Carlo Santini	NAUTICA: Pietro Janni
BOTANICA: Emanuele Lelli	OTTICA: Silvio M. Medaglia
COSMOLOGIA: Livio Rossetti	PNEUMATICA: Jean-Yves Guillaumin
DIRITTO: Giuliano Crifò, Livio Rossetti	POLEMOLOGIA: Lucio Benedetti
FILOSOFIA: Livio Rossetti	PSEUDO-SCIENZA: Francesco Cuzari
FISICA: Silvio M. Medaglia	TOSSICOLOGIA: Livia Radici
FISIOGNOMICA: Fabio Stok	VETERINARIA: Violetta Scipinotti
GEOGRAFIA: Pietro Janni	ZOOLOGIA: Antonino Zumbo
IDRAULICA: Gilbert Argoud	

*Collaboratori*

Maurizio Baldin	Stefania Giombini	Piergiorgio Parroni
Aroldo Barbieri	Anna Maria Ieraci Bio	Rosario Pintaudi
Carlo Beltrame	Maria Nicole Iulietto	Shara Pirrotti
Carlotta Benedetti	Massimo Lazzeri	Francesco Prontera
Cristiana Bernaschi	Pietro Li Causi	Francesco Ragni
Serena Bianchetti	Oddone Longo	Annalisa Romano
Francesca Boldrer	Marcella Giulia Lorenzi	Elisa Romano
Maria Caccamo Caltabiano	Giuseppe Lupini	Vincenzo Russo
Nadia Cacopardo	Claudia Maggi	Matilde Serangeli
Fabio Cavalli	Giulio Magli	Giuseppe Solaro
Maria Antonietta Cervellera	Brigitte Maire	Piero Tarantino
Daria Crismani	Manuela Martellini	Vincenzo Tavernese
Alberto De Angelis	Francesco Moliterno	Paola Tempone
Daniela Di Petrillo	Daniele Monacchini	Giulia Tozzi
Chiara Diomedè	Rosa Otranto	Mario Vegetti
Francesco Fiorucci	Dmitri Panchenko	Emmanuele Vimercati
Mauro Francaviglia	Giangiaco Panessa	Valentina Zanusso
Francesco G. Giannachi	Giorgia Parlato	

*Redazione*

Emanuele Lelli (coord.)	Anna Cipri	Giorgia Parlato
Carmelo Lupini (coord.)	Fernando La Greca	Livia Radici
Daniele Monacchini (coord.)	Flavia Marcacci	Francesco Ragni
Maurizio Baldin	Alfonso Natale	Vincenzo Tavernese
Nadia Cacopardo	Paola Paolucci	

DIZIONARIO  
DELLE SCIENZE  
E DELLE TECNICHE  
DI GRECIA E ROMA

A CURA DI  
PAOLA RADICI COLACE, SILVIO M. MEDAGLIA,  
LIVIO ROSSETTI, SERGIO SCONOCCHIA

DIRETTO DA  
PAOLA RADICI COLACE

· I ·  
A - L



PISA · ROMA  
FABRIZIO SERRA EDITORE  
MMX

Volume pubblicato con il cofinanziamento del MIUR e delle Università di Messina, Perugia, Salerno, Trieste: Progetto PRIN 2006 *Dizionario della Scienza e della Tecnica in Grecia e a Roma. Autori e testi, Realien, saperi alle radici della cultura europea.*

*Coordinatore Nazionale*

Paola Radici Colace

\*

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della *Fabrizio Serra editore*<sup>®</sup>, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

\*

Proprietà riservata · All rights reserved

Edizione aggiornata: 2010

© Copyright 2010 by  
*Fabrizio Serra editore*<sup>®</sup>, Pisa · Roma

[www.libraweb.net](http://www.libraweb.net)

*Uffici di Pisa:* Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,  
tel. +39 050542332, fax +39 050574888, [fse@libraweb.net](mailto:fse@libraweb.net)

*Uffici di Roma:* Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,  
tel. +39 0670493456, fax +39 0670476605, [fse.roma@libraweb.net](mailto:fse.roma@libraweb.net)

\*

ISBN 978-88-6227-184-4 (BROSSURA)

ISBN 978-88-6227-203-2 (RILEGATO)

## SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	9
<i>Nota del Coordinatore</i>	15
<i>Elenco generale delle voci</i>	17

DIZIONARIO	21
------------	----

<i>Bibliografia</i>	1039
<i>Glossario (a cura di Paola Radici Colace)</i>	1187
<i>Gli autori</i>	1275

### SAGGI

LIVIO ROSSETTI, <i>Alle origini dell'idea occidentale di scienza e tecnica</i>	1291
PAOLA RADICI COLACE, <i>Metafore della scienza e della tecnica: contributo alla lingua ed all'immaginario</i>	1317
VINCENZO TAVERNESE, <i>Fortuna e valutazioni della scienza e della tecnica antiche nel pensiero medievale, moderno e contemporaneo</i>	1323

*materia medica* rappresentò, come la *Naturalis Historia* del contemporaneo Plinio, il testo di riferimento di tutto il Rinascimento occidentale e della tradizione araba. Scrisse in greco, ma come Plinio corredò l'opera di agili *pinakes*, la dedicò a un *Augustus*, utilizzò una molteplicità di fonti (comune a Plinio, ad esempio, →CRATEVA), tripartì l'esposizione dei suoi 5 libri in base ai regni vegetale, animale e minerale, descrivendo alcuni farmaci non solo con scientifica precisione, ma quale più antico testimone noto del rimedio. Sembra certa l'attribuzione a Dioscoride dei 2 libri di *Simplicia*, ma non di altre opere *Sui veleni* (edite come →PSEUDO DIOSCURIDE). Nella ricca tradizione manoscritta, pregevolissime le illustrazioni, note già ai tempi dell'autore.

2. *Pseudo-Dioscuride*. – A Dioscuride sono attribuite varie opere, tra cui due libri *Peri delecterion pharmakon* e *Peri iobolon* (*Sui dardi velenosi*), ormai universalmente note come pseudo-dioscuridee.

BIBLIOGRAFIA. MAZZINI 1997, 46-48; MAZZINI 1988; RIDDLE 1985; SCONOCCHIA 2002a, 348-349, 360; TOUWAIDE 1997, 255-282; TOUWAIDE 2000a, 462-465; STAMATU 2005Z, 227-229.

DARIA CRISMANI

**Diritto** [νόμος, *ius*]. 1. *Considerazioni introduttive*. – Lo studio della “formazione della coscienza giuridica e delle sue concrete espressioni”<sup>[1]</sup> si avvale della cosiddetta giurisprudenza etnologica per condurre indagini sull'organizzazione sociale e, dunque, in termini sociologici, su modelli di comportamento sanzionati, rispondenti al tipo ‘tradizioni, usi, costumi, prassi, leggi’. Si può dire che economie primitive, di raccolta e di caccia, di pastorizia e di agricoltura, producono man mano esigenze maggiori di coesistenza e di assetto collettivo, forme di organizzazione in cui si riscontra, in rapporto con la necessità della sanzione, il formarsi di una solidarietà di gruppo e di un potere. La sanzione si attua nella vendetta di sangue, si attenua con la legge del taglione e ancor più con la composizione della offesa, dapprima convenzionale, poi imposta dall'ordinamento (un esempio di ciò nella norma della legge delle XII tavole: *Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*). Tutto ciò, usi, costumi, norme, istituti, termini successivi dell'esistenza del fenomeno giuridico, difficilmente distinguibile

dapprima dal vincolo religioso, comunque esso abbia a manifestarsi, trova espressione nel linguaggio, anche in un linguaggio che si voglia considerare muto. L'esperienza greca ne è un esempio, anche se un d. ‘greco’ nel senso di un ordinamento giuridico unitario non si è storicamente avuto. L'espressione è però valida se, come si è efficacemente detto, con essa si vuol intendere un insieme di sistemi giuridici appartenenti all'ambito culturale e linguistico greco, caratterizzati da tipiche affinità di istituti, metodi processuali, principi organizzativi e dogmatici.<sup>[2]</sup> In effetti non a caso si parla spesso di d. attico, non di d. ellenico, perché imponente è la sproporzione tra la documentazione epigrafica e letteraria disponibile per la polis di Atene e per tutto il resto dell'ecumene ellenica. Questo dato primario ci ricorda immediatamente che un deficit di conoscenze grava pesantemente su un'esperienza giuridica che, per essere fortemente condizionata dal localismo, almeno in teoria avrebbe potuto offrire uno spaccato fascinoso di modalità diverse di rispondere a problemi ricorrenti prima che la città di Atene si potesse affermare come modello e punto di riferimento sempre più accettato come tale. Sempre in tema di preliminari, osserviamo che l'esperienza giuridica greca può ben dirsi in larga misura autoctona per via di una organizzazione sociale per la quale già all'epoca erano disponibili solo dei termini di paragone decisamente remoti (e, per noi, terribilmente opachi). Infatti delle popolazioni con le quali più frequenti furono i contatti, di due aree – Egitto e Persia – sappiamo che furono caratterizzate da un centralismo così solido e affermato da scoraggiare in partenza ogni possibile comparazione, mentre sul conto di altre aree (come i territori fenici, etruschi e di altre etnie nelle quali non si manifestarono forme particolarmente alte di accentramento imperialistico del potere) soffriamo di drammatiche carenze conoscitive. D'altra parte la cultura giuridica ellenica tende molto al localismo in quanto si sviluppa nel momento in cui si fa qualcosa di cui usufruire anzitutto *hic et nunc* (salvo poi a darsi delle regole), e stiamo parlando di una società che ha tenacemente adottato come punto di partenza la piena autonomia di tante piccole aree territoriali e urbane. Quanto ai singoli ordinamenti giuridici, un posto a parte spetta alla spettacolare iscrizione rinvenuta nel 1884 a Gortyna, nell'isola di Creta. Si tratta

di un testo continuo, inciso sulle pareti di un muro circolare e databile al 450 a.C. circa, in cui trova posto la parte della legislazione locale che disciplina i delitti sessuali (in particolare l'adulterio), il d. di famiglia e il d. di successione. Il confronto tra le norme del d. di Gortyna e le norme del d. attico dà conto della preesistenza a quest'ultimo di norme appartenenti appunto al d. comune greco. Si ammette per esempio la donna alla successione legittima; le si concede la capacità di amministrare i propri beni e di disporne; si vieta la donazione tra coniugi; si regola diversamente l'adozione, etc.<sup>[3]</sup> Si tratta in sostanza di situazioni tutte indicative di una fase del d. in cui ancora non si è affermata una forte compagine statale. In effetti, dall'VIII secolo a.C. in poi si svolge in tutto il mondo greco un movimento codificatorio e comunque di stabilizzazione delle norme in forma legislativa.<sup>[4]</sup> Tale consolidamento viene attribuito ovunque a nomoteti più o meno leggendari: Licurgo a Sparta, Zaleuco (VII sec. a.C.) a Locri e Thurii, Caronda (VI sec. a.C.) a Catania, Draconte (624 a.C. ca.) e Solone (594 a.C.) ad Atene. Il carattere comune che viene in evidenza è la sovranità della legge, la quale in via di principio non è derogabile per ragioni di equità. I principi che ora vengono enunciati si riferiscono al cittadino, che solo in tale sua qualità può godere dei diritti che gli derivano dalla propria posizione nell'ambito del d. familiare (incentrato sull'*oikos*, casa: entità comprendente persone, beni e riti) e per il tramite della quale si entra a far parte delle fratrie e quindi della *polis*. Spetta al capo della casa il potere di disposizione sul patrimonio. La successione si opera anzitutto nei confronti della discendenza maschile legittima o dell'adottato, fino a che non divenga maggiorenne e cittadino il figlio della eventuale donna appartenente all'*oikos* ed erede dello stesso; resta salva la possibilità per l'adottato di sposare egli stesso la donna erede. La successione testamentaria appare relativamente tardi, ma già a partire da Solone si ha la possibilità, per chi non avesse figli, di designare un successore al quale affidare la casa e la potestà sulle figlie. Si sviluppano poi a poco a poco altre forme di attribuzione (legati, fondazioni, sostituzioni, etc.). L'istituto tutelare conosce, accanto al tutore testamentario, la chiamata all'ufficio per chi sia vincolato al pupillo dalla parentela di sangue. Il

regime giuridico delle cose non conosce un rapporto reale simile al *dominium* del diritto romano. Il rapporto di appartenenza dei beni è piuttosto dato dal potere sulla cosa e da un potere di disposizione di essa; non si giunge fino al punto di riconoscere effettive azioni di rivendicazione e neppure azioni possessorie: la controversia sull'appartenenza avviene infatti su ciò che si può definire una prevalenza di d., un maggior d. a ritenere o ottenere il bene in questione. Quanto ai modi di acquisto di tale posizione giuridica nei confronti delle cose, oltre a quelli a titolo originario, si ha l'atto di disposizione da parte di chi vi sia legittimato; non si conosce l'istituto della usucapione. Di grande importanza, anche ai fini della stabilità dei rapporti di appartenenza, sono le forme di pubblicità, ad esempio attraverso la testimonianza dei vicini o, materialmente, tramite l'apposizione di cippi (*horoi*). I rapporti obbligatori possono essere ricondotti, secondo la distinzione aristotelica, ad una attività volontaria (*hekousion synallagma*) o ad una attività involontaria (*akousion synallagma*), nascente, cioè, qui, dall'illecito. Per costituire una valida obbligazione del primo tipo (cioè contrattuale) occorrono naturalmente il consenso e la capacità delle parti, un oggetto idoneo e una causa lecita e plausibile di nascita del vincolo obbligatorio. La responsabilità per l'inadempienza si ricollega al danneggiamento che sia stato provocato nel patrimonio del creditore per effetto della mancata prestazione. La valutazione del danno normalmente è predeterminata all'inadempimento attraverso una sorta di pena convenzionale. Il d. attico conosce alcune forme negoziali tipiche, quali la vendita, tipi di locazione-conduzione, prestiti di denaro ad interesse, etc. Forme di garanzia sono la garanzia personale, molto antica e di grandissima importanza sia nelle sue applicazioni processuali sia come garanzia di particolari impegni contrattuali, e il pegno, in varie forme. Per quel che riguarda la disciplina giuridica dell'illecito, vengono puniti con particolari procedure il danneggiamento in molteplici forme, il furto, l'omicidio, l'ingiuria. In particolare l'omicidio viene distinto in volontario e involontario, punito il primo con la morte (a cui ci si può sottrarre esercitando l'esilio), con l'esilio e senza confisca dei beni il secondo. Si vieta ai privati di realizzare la vendetta di sangue nei

confronti dell'omicida che si sia esiliato. Nella sfera del d. propriamente criminale (cioè penale pubblico) rientrano invece i delitti di alto tradimento e in genere quelli consistenti in comportamenti lesivi della religione e degli interessi della collettività.

GIULIANO CRIFÒ

2. *L'Atene classica*. 2.1. *Generalità*. – Nel caso particolare dell'Attica e del periodo posteriore al VI secolo a.C.,<sup>[5]</sup> tre fattori mettono da sempre gli studiosi in condizione di farsi un'idea piuttosto precisa dell'ordinamento espresso da quella *polis*. Si tratta della disponibilità, specialmente per l'Attica di V e IV secolo a.C., di una vasta ed eloquente documentazione epigrafica sul conto di innumerevoli atti pubblici e di un certo numero di atti privati che furono oggetto di trascrizione su pietra; della frequenza con cui passaggi significativi della vita pubblica e della vita dei tribunali furono oggetto di rappresentazione a teatro e di discorsi pronunciati in assemblea (o in tribunale) che vennero trascritti, talora accomodati e comunque resi di pubblico dominio, tanto da arrivare in parte fino a noi; della formazione di una letteratura giuridica, certo un po' sui generis, ma senza alcun dubbio molto abbondante anche se pervenuta solo in minima parte. I tre ambiti si integrano del tutto naturalmente, permettono eccellenti riscontri e quindi hanno attitudine a porre rimedio almeno a un certo numero di comprensibili lacune nella documentazione primaria. È in particolare il formarsi di una specifica professionalità, e quindi di una cultura di settore, che si presta a essere osservata da una molteplicità di angolazioni diverse. Ha senso perciò provare a individuare, per esempio, tipi diversi di professionisti e di professionalità. A questo riguardo sarà anzi prudente ricordare che a rappresentare la cultura giuridica attica per mezzo di testi professionali raramente provvidero, all'epoca, i massimi professionisti ateniesi (o greci) del d., almeno nel senso in cui tali possono e debbono ritenersi, ai nostri giorni, i nostri politici, notai, giudici, avvocati, alti funzionari e professori di materie giuridiche. Nell'antica Roma, per esempio, a partire dai tempi di Appio Claudio (attivo prima del 300 a.C.) e di Sesto Elio Peto Cato (che fu console nel 198 a.C.) per arrivare fino alla commissione presieduta da Triboniano e costi-

tuitasi nel 530 d.C., dunque lungo un arco di oltre otto cruciali secoli di storia, il campo del d. è stato sempre fermamente occupato da una categoria di maestri assai caratterizzata, che si è assunta una volta per tutte il compito della 'rappresentazione' scritta del migliore sapere giuridico. Si può anzi aggiungere, sia pure con le necessarie limitazioni, che alla produzione di testi giuridici si è sempre dedicata una particolare categoria pur in presenza di altre figure ricorrenti che pure seppero raggiungere livelli alti di professionalità giuridica. Ma per quanto riguarda le *poieis* greche, o almeno Atene, la situazione ci si presenta con connotazioni che non potrebbero differire di più. A fungere da formatori delle nuove leve di esperti furono per lungo tempo i Sofisti e poi i retori, i quali operarono di norma come privati, non scrissero trattati di d. e tutt'al più operarono da consulenti nella fase di predisposizione di nuovi *nomoi* e *psēphismata*. Già questa costituisce una anomalia di primissimo ordine. Un'altra anomalia peculiare è che a scriverne ex professo furono invece, e paradossalmente, degli intellettuali – anzitutto →PLATONE, →ARISTOTELE, →TEOFRASTO –, che furono e sono considerati filosofi, dunque figure che in altri contesti sarebbe del tutto normale relegare tra i non-specialisti, tra i non-professionisti del d., forse al pari degli autori di teatro. Possiamo ricordare inoltre il totale silenzio dei *grammateis* che ad Atene si alternarono nella gestione della segreteria di *boulē*, collegio degli arconti e altri organismi non necessariamente meritevoli di essere etichettati come secondari, in quanto di nessuno di costoro si sa che scrissero libri o opuscoli, o che svolsero una qualche funzione docente malgrado sia inimmaginabile che non ci fosse una trasmissione di fatto delle competenze da *grammateus* a *grammateus*. Un tratto peculiare dell'esperienza giuridica di lingua greca sembra dunque essere costituito dalla speciale difficoltà in cui ci si imbatte allorché ci si propone di individuare i detentori delle competenze di punta, i maestri, i grandi professionisti sui quali poté verosimilmente incombere la responsabilità e il merito delle acquisizioni più significative. La specificità del quadro di riferimento che contraddistingue l'esperienza giuridica attica è insomma tale da alimentare un dubbio perfino sul tipo di competenze che bisognerebbe mettere in campo per poterne rendere conto al meglio. Per chi abbia una for-

mazione prettamente romanistica, per esempio, è virtualmente impossibile non accostare l'esperienza giuridica greca alla maniera di Hans-Julius Wolff, lasciarsi cioè colpire dalla supposta constatazione che "Mai i greci tentarono di penetrare i presupposti, l'essenza o le implicazioni delle loro istituzioni. Non fu mai scritta una sola opera che tentasse di enucleare le conseguenze pratiche di quelle istituzioni servendosi di un metodo per lo studio della casistica (*a case method*) analogo a quello dei romani".<sup>[6]</sup> Oppure osservare con il Jones che, "despite a number of books under the title *Nόμοι* or *Nόμιμα*", ad Atene si pubblicarono "few if any legal textbook treating the law professionally and systematically. ... It was only with the Roman conquest that the law became the subject of professional instruction and training".<sup>[7]</sup> Oppure affermare, con il Biscardi, che l'Atene classica non ha conosciuto una "letteratura tecnico-giuridica" bensì soltanto "opere che ci hanno tramandato il risultato di studi sulle costituzioni e sulle leggi greche" come l'*Athenaion politeia* aristotelica, l'omonima opera pseudo-senofontea, qualche tessera della *Politica* di Aristotele e "opere filosofico-giuridiche" come le *Leggi* platoniche.<sup>[8]</sup> Il problema nasce quando si consideri che la rilevazione di ciò che i Greci forse *non* furono capaci di fare, assolve al suo compito di orientamento solo se la si combina con la parallela rilevazione dei filoni che altri popoli, altre società (per esempio la Roma imperiale) non seppero coltivare, perché altrimenti rischia di trasformarsi in un giudizio di valore in base al quale approvare un modo di accostarsi al d. e disapprovarne un altro addirittura a priori.

2.2. *Le competenze connesse alla produzione di documenti.* – Nella cornice appena abbozzata si giustifica dunque una certa attenzione per la produzione di decreti consegnati alla pietra quando si consideri che quei decreti sono espressione di una professionalità spiccata e di una esibizione pubblica di tale professionalità, della domanda e dell'offerta di competenze specifiche nella preparazione e messa a punto dei documenti che poi venivano archiviati, utilizzati e, non di rado, sottoposti a trascrizione su pietra. Un cenno, per cominciare, sulla fase iniziale della legislazione nell'ecumene greca. Una prudente riflessione sulle evidenze disponibili, da Omero in poi, permette di affermare

che "procedure formali per la gestione delle controversie erano ben stabilite prima dell'introduzione della scrittura, intorno alla metà dell'ottavo secolo", che "le città greche cominciarono a mettere per iscritto delle leggi intorno alla metà del settimo secolo" e che "intorno alla fine del sesto secolo molte città – forse un centinaio – avevano già qualche legge scritta".<sup>[9]</sup> Si può ben dire, pertanto, che l'ecumene greca fu assai precoce nell'elaborare una netta propensione allo sviluppo di norme, di procedure e quindi anche di una specifica cultura giuridica. Se ci riferiamo poi all'Atene democratica (dal 465 circa in poi), gli indizi sul carattere cogestito, regolamentato, tipizzato della vita pubblica si moltiplicano. Per quasi duecento giorni all'anno furono all'opera, si ritiene, non meno di mille o millecinquecento giudici popolari, e talvolta ne vennero convocati anche molti di più; a sua volta la *Boulé* coinvolgeva ben cinquecento cittadini ogni anno, e solo nel IV secolo il divieto di rieleggibilità all'ufficio di *buleuta* venne mitigato consentendo una seconda designazione non consecutiva nel corso di una vita.<sup>[10]</sup> Era inoltre prevista la designazione di sostituti per ovviare sia all'eventuale bocciatura del candidato in sede di *docimasia*, sia all'eventualità di un decesso o di altro impedimento irreversibile nel corso del mandato. Ma c'erano anche molte altre funzioni pubbliche affidate ad organi collegiali che, almeno nel IV secolo, finirono per coinvolgere, si stima, circa settecento persone.<sup>[11]</sup> peraltro *senza* considerare gli assistenti e segretari, variamente denominati, che prestavano servizio con nomina annuale presso molti di questi organi spesso collegiali che, a loro volta, si rinnovavano puntualmente ogni anno, con articolate procedure di sorteggio, votazione, *docimasia* e rendiconti.<sup>[12]</sup> Questa società conobbe, in pari tempo, una imponente produzione di documenti affidati a supporti materiali più o meno durevoli: la pietra e molto più raramente il bronzo, inoltre il cuoio, le tavolette di legno e, si presume, anche dei materiali scrittori più labili, specialmente nel caso dei 'verbali' dei vari atti. Ricordiamone alcuni tra i molti tipi. (a) Allo scopo di procedere alla formale statuizione di leggi e decreti<sup>[13]</sup> prendeva forma un articolato iter procedurale: approntamento delle proposte da portare in discussione, di nuove stesure che tenessero conto di

eventuali emendamenti (in tal caso la loro redazione era affidata ad una commissione di estensori: i *syngraphēis*), di stesure semi-definitive che, approvate dalla *Boulē*, acquisivano lo status di disegno di legge (*probouleuma*) su cui si sarebbe poi dovuta pronunciare l'*Ecclēsia*, e infine delle stesure definitivamente approvate, all'occorrenza sottoposte a una ulteriore messa a punto sul piano formale col concorso dell'*epistates* della *Boulē* e dei suoi collaboratori, e pronte per la trascrizione su pietra, infine eventuali copie ad uso di ambasciatori, strateghi, arconti e privati, ovvero copie su pietra da esporre al pubblico ad Atene e/o in altre città.<sup>[14]</sup> Questi documenti dovevano per forza di cose attenersi a uno standard non troppo generico, sia per quanto riguarda il suo impianto e la formulazione delle premesse (*edoxen tēi boulēi kai tōi dēmōi... eprytaneue... egrammateue... epestateue... erke... eipe...*), sia per quanto riguarda le convenzioni da usare nella formulazione del dispositivo, sia per l'eventuale decisione di riprodurre la delibera su pietra e l'indicazione di chi era autorizzato a sostenere le spese. Erano quindi tali da richiedere che li si formulasse secondo moduli riconoscibili e noti solo a una minoranza. (b) Il sistema comportava anche la produzione di molti tipi di note scritte corrispondenti ai nostri 'verbali', note che non ci sono pervenute in quanto per il loro allestimento era normale usare supporti materiali di basso costo, ma anche di più difficile conservazione. Rientravano in questa categoria di documenti le liste di coloro che si erano appena candidati a cariche assegnate per sorteggio, il verbale del sorteggio con menzione di chi ad esso aveva presieduto e annotazione dei sorteggiati, così come dei loro eventuali sostituti (nel caso della designazione dei *buleuti*, ognuno dei 139 demi provvedeva a redigere una sua lista); inoltre i 'verbali' relativi alle nomine di carattere elettivo, con menzione dell'ufficio di presidenza, elenco dei candidati, esito delle votazioni e annotazione dell'esito della docimasia, nonché, si può presumere, dichiarazione di nomina dei segretari. (c) Parliamo ora dei documenti contabili tenuti dai vari colleghi di tesorieri (*tamiai*) e da molti altri titolari di funzioni pubbliche che, terminato l'anno di servizio, dovevano essere sottoposti al controllo di *euthunoi* e *logistai*. Essi includevano le attestazioni relative ai versamenti effettuati dal tesoro di Atena (che non di rado veni-

vano trascritti anche su pietra), i rapporti relativi all'esecuzione di particolari opere pubbliche,<sup>[15]</sup> la 'corrispondenza' con le città tenute a versare dei tributi annuali (vd. più avanti a proposito dei sigilli) e i prospetti annuali delle entrate e delle uscite, anch'essi da sottoporre all'esame dei logisti.<sup>[16]</sup> Alla gestione delle entrate e delle uscite erano del resto associati anche molti altri tipi di documenti, tra cui le liste degli invalidi (che ricevono del denaro dalla polis, vengono sottoposti ad apposita docimasia e, al tempo stesso, esclusi dalla possibilità di assolvere a funzioni pubbliche: cfr. Lys. 24, 13), i sobri dossieri relativi alle somme versate agli orfani di guerra, le raccolte di dati relativi alla consistenza del patrimonio di determinate categorie di cittadini (*apographai*), le liste di persone indebitate verso lo stato con indicazione dei relativi importi e della causale (in materia vd. spec. Lys. 9, 3, 7, 11 sg.), l'ordine scritto che i proedri trasmettevano agli esattori con l'incarico di riscuotere determinate multe (cfr. e.g. Aeschin. 1, 35: sesto decennio del IV secolo) e i documenti relativi alle confische, con descrizione dei beni e stima del loro valore (vd., ad es., Lys. 17, 4 e 7), oltre che menzione della sentenza che prescriveva la confisca e della persona che aveva avuto l'incarico di renderla esecutiva. La loro importanza derivava dalla possibilità di aprire un contenzioso: si pensi alla vertenza sulle presunte sovvenzioni 'gonfiate' nel caso delle somme accordate a Fidia per realizzare alcune delle sue più celebri statue.<sup>[17]</sup> (d) A sua volta l'amministrazione della giustizia comportava che i privati redigessero le *graphai* da affiggere nell'agora così come gli *enklēmata* da presentare all'arconte per poter iniziare una vertenza di carattere privatistico ed eventualmente le deposizioni scritte acquisite prima del dibattimento (a partire dal IV secolo), nonché copia del testo delle leggi che le parti intendevano invocare in sede di dibattimento; d'altra parte è quanto meno possibile che nei dossier processuali figurasse talora anche il testo dei quesiti su cui chiamare a deporre sotto tortura gli schiavi. (e) Ulteriori incombenze gravavano poi sull'ufficio degli arconti: a loro spettava infatti di allestire i dossier relativi ai singoli processi eliaistici, con essenziali dati sull'istruttoria, successiva annotazione dell'esito del primo verdetto ('colpevole o innocente') emesso dai dicasti nonché dettagli sull'eventuale secondo verdetto (proposte al-

ternative di sanzione, esito della votazione). Se non altro la grande quantità di processi non poteva non moltiplicare queste 'schede'. (f) Non meno ampia doveva essere la produzione di elenchi nominativi: registri dei cittadini come l'*ekklesiastikos pinax* (Dem. 45, 35) e il *lēxiarchikon grammateion* di ciascun demo (in proposito si noterà che la compilazione di una lista di 5000 o 9000 cittadini, che ebbe luogo nel 411, presuppone che si potessero consultare le liste di cui disponeva ciascun demarco: cfr. [Lys.] 20, 13), liste dei cavalieri compilate per motivi diversi (cfr. Lys. 16, 6 e 26, 10: rispettivamente primo e secondo decennio del IV secolo), lista degli arconti e, si può presumere, di altri titolari di funzioni pubbliche, liste nominative dei militari assegnati a una nave o a un reparto militare (se non altro allo scopo di identificare eventuali disertori e caduti), elenchi dei caduti (non di rado fatti incidere a cura della tribù di appartenenza) e degli orfani di guerra, elenchi (autoencomiastici) di pritani ed altri buleuti, degli efebi, e sicuramente anche di altre figure. In tutti questi casi è virtualmente certo che si redigessero dei documenti almeno un poco standardizzati, il che fa subito pensare a forme non necessariamente lievi di competenza in chi era incaricato di redigerli. La lista continua con i documenti emanati da titolari di funzioni pubbliche: decreti onorifici; iscrizioni che accompagnavano i cosiddetti *donaria* (i molti oggetti, spesso in pietra, che venivano collocati in prossimità dei templi di maggior rilievo); disposizioni e messaggi (non necessariamente sigillati) che venivano affidati ad ambasciatori e delegazioni; documenti di accompagnamento ad alcuni tipi di multe (vd. più sotto a proposito del *psēphismatopolēs*); tabelle recanti gli ordini impartiti dai capi militari (cfr. Ar. Av. 450); documenti relativi alla costituzione delle giurie che dovevano fissare la graduatoria nei concorsi teatrali e alle loro delibere; documenti relativi al numero di beneficiari di singoli pagamenti di massa, come il *misthos* per i dicasti, per i poveri che partecipavano agli spettacoli teatrali, per i partecipanti alle sedute dell'*ecclesia* e per i marinai, nonché le somme versate agli invalidi; inventari del patrimonio (anch'essi denominati *apographai*: cfr. Lys. 19, 27 e 18, 9); iscrizioni da collocare sull'immobile o sull'appezzamento di terreno che veniva eventualmente ipotecato; verbali recanti le testimonianze da leggere in tribunale; iscrizioni

funerarie. Il fatto che sul finire del V secolo si sia deciso di destinare un apposito edificio (il *Mētrōon*) ad 'Archivio di Stato' costituisce un potente indizio a favore dell'ipotesi che l'archiviazione di molti di questi atti avesse già comportato un accumulo davvero cospicuo di documenti, che si desiderava poter disporre con qualche ordine allo scopo di agevolarne la consultazione. Un ulteriore sottogruppo riguarda gli oggetti contenenti delle parole e destinati ad assicurare la riconoscibilità sia di certi documenti contabili, sia dei titolari di speciali funzioni pubbliche. Tali sono i sigilli emessi da Atene con cui le città alleate dovevano identificare i documenti di accompagnamento dei loro tributi annuali,<sup>[18]</sup> le targhette di legno (e poi di bronzo) usate nel IV secolo per identificare i dicasti<sup>[19]</sup> e quelle (se non sono le stesse: ne parla il solo Demostene in 39, 10-12) che venivano usate per le procedure di sorteggio, e così pure le *psēphoi* di bronzo relative alle varie sezioni dell'Eliea (anche di questi oggetti ci è pervenuto qualche esemplare). Si ricorderanno, infine, i molti documenti destinati a certificare determinate relazioni tra privati: scritture contabili tenute dai banchieri (i *trapezitika grammata*), testamenti, adozioni effettuate per testamento (come in Is. 2, 14-17), accordi scritti tra gli eredi per la ripartizione dell'asse ereditario (come in [Dem.] 48, 9, 11), altri 'appunti domestici' relativi alla sussistenza di crediti e debiti,<sup>[20]</sup> la generalità dei contratti (*syngraphai*, solitamente redatti in almeno due copie), in particolare dei prestiti marittimi (particolarmente delicati perché di norma presuppongono la distinzione tra chi investe e chi gestisce le somme, la menzione dei tassi, talora persino variabili, che le parti convengono di applicare, ed una quantità di altre clausole<sup>[21]</sup>) e altri tipi di contratto d'impresa. Ciò premesso, giunge il momento di dire qualcosa sul tasso di professionalità di una così vasta e variegata produzione documentale. La quantità non poteva non favorire il formarsi di una lingua cancelleresca, peculiare degli atti ufficiali, che non poteva non mantenere una robusta distanza dalle specifiche della lingua conversazionale,<sup>[22]</sup> fermo restando che anche le scritture più ricorsive (es. le note emesse dai demarchi e recanti l'indicazione dei cittadini designati per la *Boulē*, obbligati al servizio militare, giunti all'età giusta per fungere da arbitri, assegnati a una diversa classe censitaria etc.) saranno state sottopo-

ste a tipizzazione proprio per via della loro relativa elementarità. Già intorno al 450 vediamo comparire, nei decreti trascritti su pietra, sia la menzione della commissione di *sungraphis* incaricata di definire il testo di una delibera di cui non viene indicato il proponente perché, si presume, il testo finale è il frutto di più proposte (*IG I<sup>3</sup> 21 = ATL II D 11*), sia dei veri e propri emendamenti, con indicazione del nuovo proponente e, a volte, ripetizione delle premesse (*Edoxen tēi boulēi kai tōi demōi* etc.: di norma questo accade quando si tratta di emendamenti votati a distanza di mesi o anni).<sup>[23]</sup> E al 452 risale una iscrizione in cui figurano ordinatissime tabelle a più colonne con cui rendere conto dei tributi delle città alleate (in *IG<sup>3</sup> 71 = ATL II A 9 = GH<sup>2</sup> 69* compaiono due serie di quattro colonne affiancate!). Questi e numerosi altri indicatori parlano inequivocabilmente di alti livelli di elaborazione e standardizzazione. Possiamo pertanto supporre che il più delle volte la loro preparazione comportasse l'intervento di una sorta di scriba dotato di qualche competenza, e spesso di una professionalità decisamente alta, non esattamente digiuno della migliore prosa dell'epoca. Non per nulla Aristofane ha introdotto, in *Av.* 1035-55, la figura del «venditore di decreti» (*psēphimatopolēs*). Il neologismo (che negli scoli assume la forma di *psēphimatographos*) ci parla di una figura non altrimenti attestata, ma si intuisce facilmente che, siccome si poteva essere buleuti una o al massimo due volte nella vita, poteva ben accadere che il buleuta medio non disponesse di competenze troppo spiccate e che il cittadino interessato a promuovere una iniziativa legale<sup>[24]</sup> avesse bisogno di essere opportunamente assistito e indirizzato. Andrà anche osservato, con l'occasione, che mentre ad Atene questo imponente ricorso alla scrittura, e ad una scrittura altamente professionale, è attestata solo a partire dall'età di Temistocle, la produzione di documenti analoghi in altre città è documentata anche per periodi anteriori di circa due secoli (ad es. nel caso delle iscrizioni che recano il testo di alcuni atti di fondazione delle colonie) e che le iscrizioni non attiche di VII e VI secolo spesso evidenziano una cura redazionale perfettamente in grado di reggere il confronto con lo standard che seppero poi darsi ad Atene (dietro doveva esserci, ogni volta, la mano di qualche autentico *sophos*). Rispetto a questa produzione, quella attica si distingue, più che

altro, per l'accelerazione senza eguali che quasi all'improvviso, a partire dall'età di Pericle, ricevette la produzione di documenti redatti con sempre maggiore professionalità. Comprendiamo bene che il fenomeno si inquadra nell'orizzonte del risalto che nella società attica hanno avuto il momento assembleare, i molti organi collegiali e le articolazioni territoriali dello stato (basti pensare agli oltre centotrenta demi), il tutto con comprensibile contenimento dello spazio accordato a istituzioni monarchiche o diarchiche. Se la delibera assembleare non poteva non richiedere un'adeguata attività di *drafting*, la moltiplicazione degli organi collegiali e delle articolazioni territoriali dello stato non poteva non comportare una vasta circolazione di documenti standardizzati, a volte brevi (come dobbiamo supporre: si pensi alla designazione dei buleuti o dei dieteti) così come l'allestimento di un gran numero di registri da tenere aggiornati.

2.3. *Livelli diversi di competenza giuridica nell'Atene classica.* – Quanto sopra esposto induce a portare brevemente il discorso sulle forme di intermediazione specialistica. Possiamo forse incominciare con un cenno sulle forme di acculturazione diffusa. Lisia, per esempio, rivolgendosi ai buleuti ebbe motivo di scrivere: «Accorgersi che (il mio avversario) sta mentendo non è facile solo per voi che siete abituati a interrogarvi su casi del genere» (3, 28). A sua volta Platone ebbe occasione di scrivere che chi aspira ad essere un dicasta equanime, dovrebbe «acquistare e studiare i libri sull'argomento» che sono in circolazione (*Lg.* 12, 957c). L'affermazione è significativa per il fatto di presupporre l'esistenza di un'offerta di libri specifici alla portata del comune dicasta, ma non lo è di meno per il fatto che si potesse pensare a dei dicasti che comprano libri per documentarsi e farsi un po' di cultura giuridica. Per l'appunto tre quarti di secolo prima Aristofane aveva posto in bocca a Filocleone un più che nutrito campionario di termini tecnici nonché di espedienti retorici e di citazioni un po' dotte (vd. *V.* 1240 sgg. e 1245-7). Ciò parla appunto dell'acculturazione diffusa che ha comunque luogo allorché uno assolve molte volte all'ufficio di giudice popolare. Forme di maggiore professionalizzazione si delineano, per esempio, quando Senofonte (*Mem.* 2, 9) ci parla di un collaboratore di Critone il quale, ogniqualvolta un sicofante prendeva qualche iniziativa

giudiziaria contro il suo amico e protettore, entrava in azione e in molti casi riuscì a dimostrare o che l'accusatore aveva commesso «molte ingiustizie» o che aveva (cioè si era fatto) molti nemici. Analogamente Demostene (in 21, 36) osserva che Midia non avrebbe mancato di raccogliere (o far raccogliere) una documentazione su episodi di prevaricazione analoghi a quello a lui imputato, col preciso intento di argomentare che, se in quei casi non si adottarono, come non si adottarono, sanzioni di rilievo, allora sarebbe fuor di luogo scandalizzarsi più di tanto per la sua condotta e sanzionarla con anomala severità. Altre figure peculiari della società ateniese furono gli esegeti, una piccola corporazione di esperti in materia di interferenza tra religione e d. ai quali era normale rivolgersi per chiedere quale fosse il comportamento da tenere allorché la situazione risultasse di difficile 'lettura' relativamente a ciò che potesse ritenersi atto legalmente corretto, comportamento religiosamente corretto e relativi contrari (atto illegale e comportamento empio). L'intersezione tra i due ambiti riguardava, come è noto, l'ambito delle forme improprie di delitto, quando si doveva tener conto non soltanto della legislazione pertinente (ed eventualmente delle 'leggi non scritte') ma anche del problema della contaminazione religiosamente sancita, il *miasma*: una sorta di peste virtuale che incombeva prima di tutto sui parenti dell'omicida e della vittima, di riflesso su amici e frequentatori e, per estensione sull'intera città. L'omicidio infatti, tolti i casi più ovvii (morte procurata nel corso di battaglie, legittima difesa, alcune forme di esecuzione diretta all'interno delle mura domestiche, etc.), era comprensibilmente avvertito come un fattore di forte allarme sociale, e in questi casi era normale configurare l'allarme sociale quale un incombente pericolo di *miasma*. Ne derivava uno stretto obbligo di astenersi con ogni cura da atti non consentiti e, per converso, di non esimersi da iniziative ben precise (obbligazioni ritualizzate) la cui mancata osservanza facilmente scatenava una serie di ulteriori contromisure da parte di terzi. Da qui la difficoltà di inquadrare in modo appropriato le situazioni nelle quali il privato rischiava di rimanere impaniato, difficoltà che erigeva gli esegeti in consulenti esclusivi e officiosi in alcuni specifici ambiti della procedura penale. Il loro consiglio si fondava anzi – caso dav-

vero unico in Attica – su una cospicua capitalizzazione di pareri emessi nel corso dei secoli, e attenersi equivaleva a 'coprirsi le spalle' limitando grandemente il rischio di censure, processi o altre conseguenze temibili (ragion per cui era normale riferire ai giudici quale fosse stato il loro responso e cosa si era fatto per stare alle istruzioni degli esegeti).<sup>[25]</sup> A un livello già più alto sembra collocarsi il Cefalo esponente dei democratici che, sul finire del v secolo, contrastarono i Trenta Tiranni. Di lui Eschine (3, 194) e Demostene (18, 251) riferiscono che avrebbe redatto più decreti di ogni altro suo contemporaneo, e senza mai dar luogo a contestazioni (cioè a processi per illegalità). La segnalazione trova una splendida conferma in Aristofane. Chi, nelle *Tesmoforiazuse* (anno 411), propone un formale *psēphisma* (vv. 373-379) conclude infatti il discorso con cui ne raccomanda l'adozione con la seguente dichiarazione: «Il resto lo formulerò con l'assistenza della segretaria (*meta tēs grammateōs*)» (v. 432). Pure convergente è la seguente dichiarazione di Demostene (24, 28): «Avrete notato, alla semplice lettura del decreto, con quale perizia (*hōs technikōs*) esso è stato formulato». Sempre Demostene, oltre a parlare talvolta di coloro che «conoscono tutte le leggi» (20, 92-93), o di chi «le conosce meglio di come dovrebbe» (57, 5), in 23, 201 ha occasione di osservare che ci sono dei «retori maledetti» (*theois echthrois rhētores*) i quali formulano con leggerezza, e vendono poi a buon mercato, delle proposte di onorificenza *graphontes pan ho ti an boulontai*, redigendo qualunque testo il committente abbia a richiedere. Passando a livelli ancora più alti di professionalità specifica, ha senso richiamare le responsabilità di prim'ordine nella elaborazione del "testo unico" delle leggi (tra il 403 e il 401 a.C.) che vennero affidate a Nicomaco, un *grammateus* che neppure godeva della cittadinanza (cfr. *Lys.* 30, 2 sgg., 5, 25, 27 e *passim*) ma che avrà verosimilmente dimostrato di avere delle competenze non facili da reperire presso altri *politai*. Sullo spiccato livello di professionalità dei segretari associati alle più alte cariche dello stato si pronuncia lo stesso Platone quando afferma (*Pol.* 290b1-4) che ci sono dei collaboratori dei magistrati che divengono *sophoi peri grammata*, esperti nel redigere atti pubblici di vario tipo in virtù dei molti testi che, data la natura del loro ufficio, avevano occasione di predisporre, e abilissimi (*pandeinoi*)

nella vasta gamma di servizi che sono in grado di rendere ai titolari di particolari funzioni pubbliche. Analogamente in un passo delle *Leggi* (12, 956e-957a) Platone ha occasione di scrivere che il compito di precisare le procedure nei dettagli più minuti (*smikra kai rhadiaz nomima*) – cioè di elaborare dei regolamenti applicativi – può ben essere demandato ad un «legislatore più giovane». Con questa espressione è verosimile che egli intenda alludere appunto al ceto dei *grammateis*, il cui compito si intende dunque esteso all'elaborazione di proposte (che un'autorità superiore provvede poi a ratificare) sui moduli comportamentali che precisano e specificano la singola norma (di carattere procedurale), elaborando qualcosa di paragonabile ai nostri regolamenti applicativi. Un probabile ostacolo alla manifestazione della professionalità di queste figure fu costituito dalla annualità delle cariche, annualità che avrà pur previsto molteplici casi di reinvestimento, ma senza che si delineasse nessuna vera e propria forma di carriera o la possibilità di sostanziosi arricchimenti nell'esercizio di tali funzioni. Sembrano andare in questa direzione le molteplici allusioni alla modestia degli onorari che incontriamo, in particolare, in Isocr. 13, 3 sg. e 9, Pl. *Apol.* 20b 9, Pl. *Hipp. ma.* 282d 1 e Xen. *Mem.* 1, 2, 5; 5, 6; 6, 5 e 13. È possibile (solo possibile) che qui si alluda a docenti non assimilabili ai sofisti e ai retori e a corsi pensati per aspiranti *grammateis*, se non addirittura tenuti da *ex-grammateis*. Tutto questo fermo restando che non si sa di nessun *grammateus* che abbia scritto qualcosa di paragonabile allo *Ius tripartitum* di Sesto Elio Peto. Se ora proviamo a salire ancora nella scala gerarchica di fatto che si sta delineando, arriviamo ai logografi. Come è noto, il logografo è stato una sorta di sofista pur sempre ben retribuito, ma un po' meno prestigioso, che prestava la sua opera nella preparazione di chi avrebbe poi preso la parola in tribunale, quindi per accusatori e soprattutto imputati esposti a rischi gravi o gravissimi. Il logografo studiava la disputa ed elaborava una strategia di attacco o difesa, inoltre preparava il cliente alla gestione dei suoi interventi durante l'udienza (salvo che, per ridurre i costi, non limitasse il suo ruolo alla sola ideazione di un appropriato esordio e di un'appropriata perorazione): Teofrasto (*Char.* 17, 8) parte dal presupposto che il logografo porti l'intera responsabilità della vertenza per af-

frontare la quale viene di volta in volta ingaggiato. La varietà delle situazioni da affrontare non poté non costituire comunque una eccellente palestra formativa. Piuttosto eloquente, al riguardo, è la testimonianza di Aristofane nelle *Nuvole*. Qui il coprotagonista della commedia, Strepsiade, si rivolge a Socrate precisamente allo scopo di apprendere le astuzie del leguleio (il 'discorso debole', quell'arte di ribaltare le posizioni che costituisce la grande risorsa del logografo di professione) e, nell'enunciare ciò che vuole apprendere da Socrate, parla almeno venti volte, e del tutto esplicitamente, della speranza di riuscire a circuire gli altri e sfuggire ai suoi molti creditori servendosi di argomenti dichiaratamente capziosi (vv. 98 sg., 114-118, 244-246, 444-447, etc.). Chiaramente Socrate dovrebbe insegnargli (o almeno insegnare a suo figlio) a gestire in proprio le vertenze in cui può accadergli di essere coinvolto, o che può desiderar di iniziare, cioè metterlo in condizione di poter fare a meno dell'intermediazione dei logografi ad ogni occasione. Sempre nelle *Nuvole* Strepsiade significativamente dichiara di voler diventare un *kurbis*, un conoscitore di *kurbis* (le antiche tavole esposte nell'agorà e recanti le leggi di Solone) e così pure un abile *iron* (buon dissimulatore e maestro d'inganni: v. 448 sg.), e solo in un secondo momento si adatta all'idea che, ad imparare più semplicemente a *eu legein* (v. 1143), cioè ad acquisire la sapienza comunicazionale tipica dei logografi più sofisticati, sia non lui ma suo figlio. Il trasparente gioco di allusioni che si concretizza nel felice neologismo (*kurbis*) identifica la figura del cittadino che si è familiarizzato fin troppo bene con le leggi, e che verosimilmente se ne avvarrà per i propri fini di parte, quindi anche per perpetrare qualche prevaricazione a danno di chi non sia così esperto. Si erge, pertanto, a metafora della persona che conosce fin troppo bene le leggi raccolte nelle *kurbis* e sa servirsene anche a torto. In effetti il termine costituisce una sorta di felicissima immagine del consulente legale (implicitamente accostato, peraltro, al sicofante) e rende alla perfezione tanto le attese quanto i timori del pubblico. In particolare su questo conoscere fin troppo bene le leggi (e poterle quindi utilizzare a proprio vantaggio anche in modo distorto) abbiamo → ANTIFONTE (5, 45: «ma loro, conoscendo bene tutte le leggi, etc.»), il già richiamato passo di Demostene su

chi «conosce le leggi meglio di come dovrebbe» (57, 5) e un inatteso frammento di Menandro, il fr. 545 Körte Thierfelder: «belle sono le leggi, eppure chi le studia con troppa cura viene scambiato per un sciofante!». L'affiorare del medesimo *topos* a distanza di un secolo dai tempi di Aristofane e Antifonte è davvero degno di nota. Possiamo salire ancora in questa scala gerarchica virtuale? Giunti a questo punto, diventa difficile fare un passo ancora perché, come già accennato, non si sa nulla di preciso sull'organizzazione del lavoro dei grandi retori, sul verosimile intreccio di consulenze, interessi politici e interventi a servizio di clienti danarosi, men che meno sull'eventuale presenza di allievi che seguissero da vicino l'opera di queste figure apicali. In ogni caso non risulta che i grandi retori abbiano scritto anche opere dedicate a rendere conto del loro sapere sul d., anche se nelle orazioni dicaniche compaiono a volte excursus anche ampi e pregevoli, che fanno pensare a una sorta di trattato. Non accade però di individuare un testo di d. dovuto a Demostene o altro famoso maestro del foro. Una possibilità è che questi esperti ritenessero di non aver interesse a rendere conto della loro professionalità in maniera esplicita attraverso libri. Nondimeno qualche libro specifico doveva pur essere in circolazione. Ce lo assicura Platone quando, nel libro IX delle *Leggi* scrive che «nelle nostre città ci sono non soltanto i libri (*grammata*) e i discorsi messi per iscritto (*en grammasi logoi*) di tanti autori diversi, ma anche gli scritti composti dal legislatore (cioè dai singoli legislatori) e i discorsi» da loro pubblicati (858c). E poco più avanti: di tutti i *grammata* che nelle città sono stati scritti, quelli che vertono sulle leggi dovrebbero apparire, quando si svolge il rotolo, di gran lunga i più belli e i più pregevoli, mentre gli altri tipi di scritti dovrebbero attenersi a quel modello, perché in caso contrario non meriterebbero di essere presi sul serio (858e-859a). Con ciò egli viene a dirci inoltre che, nello scrivere anche lui un trattato *peri nomon*, non si è in alcun modo sottratto al doveroso confronto con la migliore letteratura giuridica disponibile. Altrove leggiamo che i *Nomophylakes* dovrebbero raccomandare ai maestri di 'leggere e spiegare' non soltanto le *Leggi* ma anche «le (altre) opere di argomento affine e simili (per impostazione)» (7, 811e), e così pure di mettere per iscritto ciò che dovesse affiorare da altri discorsi non tra-

scritti e che fosse dello stesso tenore. Su un piano leggermente diverso provvede Aristotele a parlare di «raccolte di leggi e costituzioni» nel cap. 9, 9 della *Nicomachea*, dichiarandole certamente utili per chi è capace di studiarle discernendo pregi e difetti, ma molto meno utili se chi le esamina è privo di una specifica cultura di settore. E poco dopo aggiunge: poiché gli intellettuali del passato coltivarono poco o male la *nomothēsia*, egli provvederà personalmente a trattare l'argomento secondo i suoi standard, oltre che a impostare lo studio della politica. Nell'insieme queste osservazioni appaiono improntate a una certa prudenza: qualche bel libro c'è ma, se si fosse potuto parlare di una produzione vasta e varia, probabilmente i due si sarebbero espressi in termini meno riduttivi e forse avrebbero fatto dei nomi.

2.4. *Sulle tracce della letteratura giuridica antica.* – Dopo aver richiamato tratti salienti di una situazione complessa della quale raramente i giurisgrecoisti hanno parlato, giunge ora il momento di tracciare un panorama di quel che la letteratura giuridica antica è stata. La situazione del settore appare alquanto paradossale perché sembra che questa letteratura sia strettamente legata a Platone, Aristotele e Teofrasto, sia dunque nata *al di fuori* della sfera dei professionisti del d. e della legislazione. Sta di fatto, però, che ai temi del d. questi tre autori dedicarono una imponente mole di opere sempre più specifiche. La circostanza impone di ripercorrere brevemente i dati fondamentali per poi tentare un primo bilancio.<sup>[26]</sup> Per quanto riguarda il V secolo ha senso ricordare la *Repubblica* di Protagora (perduta, ma che andrà ascritta, di preferenza, alla letteratura politica); i *Nomima barbarika* di Ellanico (menzionati dalla *Suda*); il libro di →IPPODAMO (su cui riferisce il solo Aristotele in *Pol.* 2) che dovette affrontare non senza penetrazione il tema dello *ius condendum*; qualche testo perduto in cui Antifonte si fosse spinto oltre la contrapposizione tra *physis* e *nomos*; forse una trattazione di Trasimaco sulla costituzione; una buona dozzina di frammenti di →DEMOCRITO (potrebbe trattarsi di una sorta di proto-manuale di educazione civica, forse pensato per i dicasti); i libri di Crizia sull'assetto istituzionale di varie città: alcuni in prosa ed almeno uno addirittura in versi; almeno per certi aspetti, anche la celebrata *Costituzione degli Ateniesi* er-

roneamente inclusa nel *Corpus Xenophonticum*. Dalla lista andranno invece esclusi i non pochi scritti che hanno sceverato il tema del rapporto tra natura e convenzione (*phusis* e *nomos*) in quanto hanno tutta l'aria di essere delle disquisizioni di carattere prettamente filosofico. Una volta messi da parte il libro di Ippodamo e l'*Ath. Pol.*, tutto il resto si riduce, invero, a tracce minime e non molto caratterizzate, per cui è dubbio perfino che questi titoli possano passare per esordi e anticipazioni di una letteratura giuridica da venire. Ai primi decenni del IV secolo potrebbero risalire i due *Peri nomou* di Antistene, dei quali però si sa solo che vennero scritti. Ben più articolati appaiono gli anni centrali del IV secolo (ca. 375-335). A →SENOFONTE si devono la *Costituzione dei Lacedemoni* e lo straordinario *Poroi*, dove la politica economica dello stato certamente predomina, ma senza addirittura azzerare l'interesse per il quadro istituzionale e normativo; a Platone le *Leggi* (invece la *Repubblica* notoriamente elimina quasi del tutto la dimensione normativa dal quadro di riforma dell'assetto istituzionale, mentre il *Politico* e il *Critone* sfiorano appena i temi che qui interessano). Ci sono inoltre gli *excursus* reperibili in Demostene – una vasta trattazione sulla tipologia degli omicidi e sulla corrispondenza tra natura dell'imputazione di omicidio e identificazione di un consesso idoneo a pronunciarsi su specifiche imputazioni (23, 24-87), l'essenziale profilo delle possibili risorse procedurali a cui il singolo può appellarsi per contrastare un furto o un comportamento empio che figura in 22, 26 e alcune sezioni del *Contro Timocrate* (or. 24) – così come un passo di Eschine e soprattutto il cosiddetto *Peri nomon* pseudo-demostenico (dall'or. 25: settimo o ottavo decennio del secolo). È appena il caso di registrare il cospicuo salto di qualità. Come arriviamo ad →ARISTOTELE, però, un ulteriore salto di qualità si impone alla nostra attenzione. La già ricordata seconda parte dell'*Athenaion Politeia*, oltre a proporre un significativo sottotitolo (*katastasis tes politeias*, «ordinamento dello stato»), offre un panorama delle funzioni pubbliche e delle procedure relative all'esercizio della maggior parte di queste, panorama che può ben dirsi esemplare quanto a ordine e nitidezza della trattazione.<sup>[27]</sup> Dobbiamo poi ricordare il non molto che è sopravvissuto della vastissima documentazione raccolta, in supposta collaborazione con sva-

riati allievi, intorno all'assetto istituzionale di qualcosa come centocinquantotto (o secondo altre fonti, ben duecentocinquantasette) altre città; alcuni excursus inclusi nella *Politica* (dove spicca la panoramica sugli otto tipi di tribunali che figura in IV 15, 1300b20-36, ma a fine libro 4, ce n'è anche una sui vari tipi di funzioni pubbliche) e nella *Retorica* (cfr. 1, 14-15, nonché 3, 15); altri titoli di cui abbiamo modesti frammenti, come il *Dikaionmata* (o *Dikaionmata Hellenidon poleon*, «Questioni di diritto delle città greche»), di cui è traccia nei fr. 405-407 Gigon; il *Nomoi* in quattro libri a cui vengono assegnati i fr. 468-472 Gigon e il *Nomos systatikos*, «Legge raccomandata (cioè: regole di condotta consigliate, ma non imperative?)», cui sono ascritti i fr. 465-467 Gigon. Abbiamo poi le opere di →TEOFRASTO, al quale si devono i monumentali *Nomoi kata stoicheion* in ventiquattro libri sui quali siamo discretamente bene informati, con epitome in dieci libri (teste il catalogo laerziano, §5, 44) e altri due libri verosimilmente concepiti come epitomi della epitome (più una varietà di altre trattazioni particolari sul conto delle quali siamo male o molto male informati). Abbiamo infine notizia di un *Nomoi* di Demetrio Falereo, di due scritti, un *Nomoi* e di un *Synthekai* («Contratti»), dovuti a →ERACLIDE PONTICO, di cui però si sa soltanto che avevano forma dialogica, e delle opere che Dicaarco dedicò alle istituzioni di Sparta e di altre città: *Politeia Spartiaton*, *Pellenaion*, *Korinthion*, *Athenaion*, nonché *Tripolitikos*. Quanto ai contenuti, qui basti ricordare che i *Nomoi* teofrastei sono caratterizzati da un approccio comparativista: egli sembra essersi dedicato proprio alla rappresentazione di come gli stessi istituti giuridici si sono configurati in *poleis* differenti.<sup>[28]</sup> Una simile scelta ci parla da sola della vocazione 'panellenica' dell'opera.

Come si vede, fu pressoché soltanto il →LICEO a proporsi come fervidissimo centro di produzione di testi *lato sensu* giuridici, testi verosimilmente pensati per circolare in tutta l'ecumene ellenica. Il mero dato quantitativo ci impone di pensare che siano stati concepiti come risorsa per la formazione degli addetti ai lavori di molte *poleis* e come risposta a una domanda di sapere di cui essi poterono prendere tempestiva coscienza. D'altra parte, se la domanda venne soddisfatta da Aristotele e allievi, e con successo, ciò implica che in precedenza *non* era soddisfatta. Naturalmente non può

non sorprendere che a farsi carico dell'offerta di una così ubertosa letteratura giuridica siano stati dei 'filosofi', ossia degli intellettuali che, a quanto è dato sapere, *non* pretesero mai di proporsi come specialisti – o, men che meno, professionisti – del d. Per loro questo dovette costituire uno dei tanti ambiti del sapere coltivati in parallelo con ammirevole metodicità. Eppure fu anche, con ogni verosimiglianza, il solo ambito in cui Aristotele e Teofrasto insieme pervennero a dedicare a un solo argomento addirittura un buon centinaio di libri, cioè una quantità molte volte superiore al numero di libri da loro dedicati ad altri temi prediletti, che si trattasse della logica, delle scienze della vita, delle scienze della natura o della storia del sapere ellenico. Perveniamo, con ciò, alla constatazione di una problematica anomalia, accentuata dal fatto, già segnalato, che Aristotele accenna appena, nel cap. 10, 9 della *Nicomachea*, a «raccolte (συναγωγαί) di leggi e costituzioni», dichiarando che esse sono certamente utili (εὐχρηστα) per chi è capace di studiarle e di discernere pregi e difetti, ma molto meno utili se chi le esamina è ἀνεπιστήμων, privo cioè di una specifica cultura di settore (sintesi della sez. 1181b6-9), per poi dedicare un cenno (ma di nuovo solo un cenno) alle 'costituzioni' da lui descritte e fatte descrivere in apposite opere, avendo cura di non metterle sullo stesso piano delle *sunagogai* di cui sopra. Per quel che vediamo, insomma, questa storia per altri versi ammirevole si dispiega in silenzio, senza la minima enfasi. La sola cosa che non dovrebbe fare scandalo è, semmai, il fatto che questo sapere sulle leggi e le istituzioni politiche sia caratterizzato da un approccio descrittivo e informativo, non normativo e non in direzione di una dettagliata casistica. Si intuisce, infatti, che la già ricordata vocazione 'panelleonica' di queste opere imponeva di non fare discorsi eccessivamente approfonditi, essendo opere pensate non per un giudice impegnato a emettere sentenze e/o ad argomentare la loro cogenza, non per le parti interessate a individuare un argomento a tutela del loro interesse contingente, ma per un pubblico interessato a venire a sapere, capire, farsi un'idea delle cose, rappresentarsi possibili alternative nel modo di impostare (o modificare) una data normativa. Ciò a maggior ragione quando si consideri che ad Atene e altrove il collegio giudicante era eminentemente laico, non interrogava le

parti, non conduceva né utilizzava risultanze di tipo investigativo, non discuteva prima di arrivare all'emissione del verdetto, si limitava a pronunciarsi con un sì o con un no, non era in condizione di motivare il verdetto, e nemmeno avrebbe potuto essere fatto responsabile di un verdetto che risultasse in contrasto con il verdetto precedente. In queste condizioni, ciò che aveva senso offrire era una cultura giuridica di orientamento, molto più che un sapere puntuale, finalizzato alla costruzione di un apparato normativo solidale e di un'articolata casistica. Perfino l'universo delle sentenze precedenti, infatti, in quel sistema giudiziario aveva una scarsa o scarsissima pregnanza. Per queste ragioni, il tipo di sapere giuridico-costituzionale offerto dal Liceo ha titolo ad essere giudicato congruente con la natura della domanda di sapere possibile in quella particolare società. Che poi la sua elaborazione potesse essere affidata a dei filosofi anziché a un ceto di retori, logografi, *grammateis* e altri esperti, questo sì rimane un dato in grado di sorprendere. Il sapere giuridico formatosi proprio mentre da un sistema basato sulle *poleis* si stava passando all'impero panellenico soffre, in effetti, di una sottile anomalia che attiene più alla sua origine e alla qualifica professionale di chi ne scrisse che non alla verosimile natura della domanda di sapere espressa da quella società. Ci si può chiedere, infine, se queste opere potessero essere classificate come costruzione di un ambito specifico del sapere o come opere iponematiche al pari, poniamo, delle *Opinioni dei fisici* di Teofrasto. La seconda ipotesi ha qualche freccia al suo arco proprio per la particolare natura di questo sapere. La rassegna degli assetti istituzionali delle varie *poleis*, per esempio, non ha valore prescrittivo o predittivo, ma semplicemente informa sulle istituzioni che le singole città si sono date e su come le sono venute regolamentando. La rassegna della legislazione, del pari, ha attitudine a informare, confrontare, fornire idee ma, di nuovo, non a fornire qualcosa che possa somigliare alle istruzioni per l'uso. Di nuovo, occorre tener presente che queste opere fecero riferimento a un modo di fare giustizia profondamente estraneo al modello instauratosi a Roma, un modo fondato sul ruolo del giudice popolare che può tranquillamente emettere verdetti in deroga dai precedenti o da una interpretazione autorevole. In tali condizioni, lo spazio per

un'accezione prescrittiva della cultura giuridica era necessariamente molto più limitato. Di conseguenza la vocazione ipomnemantica delle opere in oggetto non contrasta col bisogno di sapere e di capire. Il sapere e il capire ebbero per oggetto una realtà sensibilmente più fluida che non laddove le sentenze vengono formulate per iscritto, vengono motivate ed erette in precedenti.

2.5. *La dispersione di un vasto patrimonio.* – A conclusione di queste note, giunge il momento di ricordare che un così vasto *corpus* di testi *lato sensu* giuridici ebbe una vita effimera. Infatti la tradizione manoscritta si è interrotta in età imperiale e, malgrado alcune sparute sopravvivenze (tale, in fin dei conti può considerarsi perfino l'*Athenaion politeia*, se è vero che era una su oltre centocinquanta *politeiai*), l'intero *corpus* è andato disperso. È pur vero che Cicerone ebbe occasione di affermare che *ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto leges etiam cognovimus* e che *uterque eorum pluribus ... conscripsisset qui esset optimus rei publicae status, hoc amplius Theophrastus* (*de fin.* 5, 11 = fr. 590 Fortenbaugh). Ma Cicerone fu tra i più assidui frequentatori (e tra i non molti veri conoscitori) della biblioteca che proprio gli eredi di Teofrasto ritirarono dal Liceo intorno al 286 a.C., e che, una volta portata a Roma, fu affidata alle cure di Tirannione. In seguito le opere giuridiche di Teofrasto vengono richiamate due volte nel *Digesto* (1, 3, 3, dove si fa il nome di Pomponio, e 1, 3, 6, dove si fa il nome di Paolo Sentenziario: cfr. i fr. 629 e 630 Fortenbaugh); nondimeno, in ambiente latino la traccia dei circa cento libri di d. prodotti da Aristotele e allievi si riduce a così poco. A volte si esprime sorpresa di fronte alla rarità dei riferimenti reperibili nella letteratura giuridica di lingua latina, ma la cosa non ha reale motivo di sorprendere, perché la radicale differenza del sistema giuridico rese quel sapere sostanzialmente inutilizzabile e, tutt'al più, interessante per venire a sapere, non certo per esercitare la professione di giurista imperiale. Ciò costituisce una convincente spiegazione della mancata produzione di sempre nuove copie, fino alla perdita della tradizione manoscritta diretta per tutte queste opere, malgrado l'alta reputazione dei loro autori. Come è noto, se si è salvata l'*Athenaion Politeia* aristotelica, ciò dipende semplicemente dal fatto, puramente casuale, che una copia dell'opera era finita nel deserto,

in luogo asciutto, e lì è stata dimenticata. Ci troviamo dunque in presenza della dissoluzione di un intero corpus molto specifico di opere che chiaramente sono state qualcosa di più di una semplice, episodica meteora. Al contrario, se quelle opere vennero redatte e pubblicate, è perché Aristotele e allievi molto probabilmente si resero conto che un'intera branca del sapere meritava di essere documentata, ordinata e resa disponibile proprio in quanto ambito del sapere.<sup>[29]</sup>

LIVIO ROSSETTI

3. *Roma.* – 3.1. *Il diritto romano come scienza. Il linguaggio dei giuristi.* – Scienza in un senso più proprio si ha certamente per l'esperienza giuridica romana. Si tratta di una forma specifica di sapere, caratterizzato dal fatto che, a parte la consueta iniziale riserva della sua conoscenza a esperti privilegiati (Liv. 9, 46, 5: *civile ius repositum in penetralibus pontificum*) in vista dell'applicazione, è decisamente valutato come opera dell'uomo (Herm. D. 1, 5, 1). La stessa distinzione tra *ius divinum* e *ius humanum* deve dirsi a suo modo laica perché, presupposta comunque l'unitarietà del fenomeno, si indica l'esigenza di una trattazione distinta secondo che si tratti di ciò che riguarda gli interessi privati («la sfera dei rapporti, competenze e vincoli messi in opera dai soggetti di d.») e di ciò che riguarda gli interessi pubblici (la sfera dei fondamenti religiosi e politici dello stato, le sue istituzioni: Ulpiano, D. 1, 1, 1, 3 = *Inst.* 1, 1, 1, 4). Su questa base si instaura la distinzione diciamo scientifica tra il d. privato e il d. pubblico che nelle rispettive sfere si giovano di un vocabolario tecnico, per cui ad es. *obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur, alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura*<sup>[30]</sup> e *Lex est quod populus iubet atque constituit* o, secondo un'altra celebre definizione, *est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio*.<sup>[31]</sup> Il 'diritto' come tale è una disciplina strutturalmente collegata a una varietà di campi di intervento, per cui a Roma si vennero a costituire molteplici specializzazioni – *ius fetiale*, *pontificium*, *sacrum*, *civile*, *honorarium*, 'augurale' – che, a seconda dei casi, faceva riferimento ad una sfera più fortemente religiosa ovvero decisamente laica. Significativamente, l'adozione della lingua latina è continuata anche quando

divenne ufficiale e normale l'impiego del greco. Giustiniano dirà che il latino è lingua patria e il greco è consentito solo *κατὰ πῶδα*, cioè limitatamente alle chiose o note. Il d. romano ha fortemente privilegiato le parole dette e i gesti formalizzati (*Aude...; uti lingua nuncupasset ita et ius esto; lance licioque...*). Documento autoritativo fondamentale sono state le XII tavole, la cui messa per iscritto ha avuto la funzione di rendere certo il tenore delle norme, fissando il principio dell'eguaglianza di fronte alla legge. In effetti la scrittura, fatto tardivo, si caratterizza per avere sostanzialmente valore probatorio e non costitutivo, fondamentali restando l'oralità, il simbolismo, le formule, per cui essenziale è rimasto il fatto interpretativo affidato all'attività di esperti, pur in presenza di una letteratura giuridica, opera essa stessa altamente tecnica. In effetti la stessa disciplina (*ius*) è stata qualificata come *ars/techne* (Celso-Ulpiano) e si è tradotta in attività prettamente scientifica, divenendo *scientia iuris*. Quanto poi alla letteratura giuridica espressa dalla società romana, la sua specificità consiste nell'essere stata opera dei giuristi. Ora niente vieta che un giurista scriva anche p. es. di grammatica o di altro; niente vieta che un annalista racconti di leggi, di processi etc.; ma né la qualità di giurista, nel primo caso, né l'argomento giuridico di cui si parla, nel secondo caso, basterebbero a far rientrare questi testi in quel che si vuol considerare come letteratura giuridica. È anche chiaro che, a Roma, forme di attività letteraria aventi a che fare con il d. e testimonianza di esso si sono avute anche per l'età arcaica e per l'età repubblicana: redazione di memorie per gli archivi sacerdotali (regole astratte, istruzioni cerimoniali per i sacerdoti, formulari di atti sacri, *responsa*), verbali di assemblee, diari ufficiali e statuti di templi, *leges regiae*, *legis actiones*, *formulae* per il compimento di atti giuridici, *tabulae censoriae*, un regolamento per la convocazione dei *comitia centuriata*, istruzioni per intentare un'accusa capitale, *formulae* di *deditio* e di giuramento militare etc. È tuttavia negli specifici scritti dei giuristi che si riscontrano sia la funzione di dare responsi e interpretare le norme sia la funzione di trasmettere tale sapere e dunque di insegnare. Una prima, sintetica tipologia distingue tra opere rivolte all'esame di casi pratici; destinate a un insegnamento elementare; manuali per la pratica; commentari; esposizioni sistematiche; monografie;

note e citazioni. In modo più differenziato si parla di una letteratura scarsamente casistica e basata su statuizioni astratte e di principio, spesso in forma di massime; di una letteratura consistente invece nel commento a leggi e senatoconsulti; a gli editti magistratuali e a singoli titoli edittali; a opere di giuristi, anche in forma di epitomi e di annotazioni; di una letteratura problematica, particolarmente approfondita e complessa, di cui fanno parte *Digesta*, *Responsa*, *Quaestiones*, *Disputationes*, *Coniectanea*, *Memorialia*, *Epistulae*, *Problemata*, *Membranae* ('abbozzi'), 'Scoperte giuridiche'; di libri di istruzioni per magistrati e funzionari (*De officio consulis* etc.); di una letteratura monografica, in tema specialmente di diritto delle obbligazioni, d. ereditario, d. criminale, procedura, d. fiscale, d. militare, etc. Come scrivono questi giuristi? Secondo lo Schulz, "lo stile dei giuristi classici si conforma strettamente alla tradizione repubblicana". Comunque, ad avviso dello stesso studioso, si tratterebbe di "un latino elegante, romano autentico, serio, rapido, corretto e puro. Sono evitate dispute e retorica; le sentenze sono brevi, la terminologia è fissa, le cose sono chiamate con i loro semplici e propri nomi, le mire principali sono chiarezza e obiettività". Non è propriamente una conformità, dunque, se per i giuristi classici si ha "una forma professionale di linguaggio e perciò una cosa a parte, divergente sotto molti aspetti dall'uso comune". Sarà pure, come si dice, "uno stile piano, disadorno, che disdegna ogni artificio retorico e mira unicamente alla semplicità ed esattezza". Ma, di là dalla necessaria verifica di queste affermazioni, si dice anche (diversamente dunque da quel che apparirebbe nei giuristi di età repubblicana) che "le cose sono chiamate con i loro nomi tecnici e con essi soltanto, anche se siffatto rigore terminologico produce una certa monotonia. Neologismi e metafore sono applicati con estrema cautela (ma la testimonianza qui addotta dallo Schulz è la caratterizzazione ciceroniana del *genus tenue* degli oratori); parole inusitate, arcaismi specialmente, sono fuggiti come la peste. Eccitazione, pathos e emozionalità nella espressione sono tabù; il tempo dell'esposizione è un tranquillo andante. Va da sé che le clausole ritmiche non erano ricercate". Si dice anzi che i giuristi romani avrebbero posseduto "una lingua quasi matematica, che ammette una sola parola per quasi ciascun concetto giuridico e ha sottoposto anche il

patrimonio linguistico comune a una selezione rigorosamente semplificante, una lingua sorprendentemente chiara, breve, acutissima, taglientissima, acuminatissima e tuttavia del tutto semplice.<sup>[32]</sup> Come tutte le scienze, anche il d. ha prodotto un proprio vocabolario (giuridico) che si è aggiunto a quello corrente, dando luogo a fenomeni di trasformazione semantica (*mancipatio/emancipatio*) che talvolta è ancora possibile identificare. Termini tecnici sono stati pertanto considerati, ad es., i *nomina actionis* (*cavere, agere, respondere, legere, interdicare, statuere, iudicare, damnare, vindicare, interpretari*, etc.), ma anche tante espressioni di uso quotidiano hanno subito un processo di oggettivazione con lo scopo di precisarne nel modo più inequivoco il senso. Si veda ad esempio un frammento tratto dal commento all'editto provinciale di Gaio, giurista del II sec. d.C., e confluito nel *Digesto* giustiniano (*D.* 50, 16, 30):

- '*Silvia cedua*' est, ut quidam putant, quae in hoc habetur, ut caederetur. Servius eam esse, quae succisa rursus ex stirpibus aut radicibus renascitur.

- '*Stipula illecta*' est spicae in messe deiectae necdum lectae, quam rustici cum vacaverint colligunt.

- '*Novalis*' est terra praecisa, quae anno cessavit, quam Graeci *νέαν* vocant.

- '*Integra*' autem est, in quam nondum dominus pascendi gratia pecus immisit.

- '*Glans caduca*' est, quae ex arbore cecidit.

- '*Pascua silva*' est, quae pastui pecudum destinata est...

Come è chiaro, l'impiego da parte del giurista conferisce un valore tecnico alle espressioni in parola.<sup>[33]</sup> Può sorprendere constatare che il primo testo in cui si dica esplicitamente che il *iuris consultus* è *iuris interpret* si trova nella *Institutio oratoria* di M. Fabio Quintiliano, pubblicata verso il 96 d.C., ma questa identificazione è un fatto antico e vale per l'intera giurisprudenza, anche se occorre distinguere. Anche Cicerone, ad es., dice che il giureconsulto svolge la *interpretatio iuris*, ma non sembra ridurre a ciò la sua attività: giacché il giurista repubblicano svolge anche quella del *respondere* ed ha la *cognitio iuris*. Conoscere il d. significa informarsi, dare responsi significa risolvere il caso proposto, interpretare significa anzitutto, come abbiamo visto, spiegare la norma da applicare. Tutto ciò presuppone un sapere. Quale è la cultura che ne è alla base?

3.2. *La professione giuridica vista da Cicerone. Diritto e retorica.* – Ci aiuta a rispondere il trattato ciceroniano del 55 sull'eloquenza (*De oratore*), dedicato al fratello Quinto, che era stato pretore nel 62. A discutere intervengono le grandi personalità di L. Licinio Crasso, il console del 95, Marco Antonio, avo del triumviro, Q. Mucio Scevola l'Augure, C. Aurelio Cotta, il console del 75, Q. Lutazio Catulo, il console del 102, C. Giulio Cesare Strabone Vopisco, celebre avvocato, ucciso dai mariani. Nel tema fondamentale del saper parlare e dei modi in cui bisogna parlare – non a vuoto né per dire cose false, non con parole rotonde, immaginose, accompagnate dal gesto del tribuno che parla alla massa suggestionata dalla forma e non attenta al contenuto, ma per persuadere, per convincere l'ascoltatore della verità di ciò che si sta dicendo – ha un gran ruolo il problema, vissuto direttamente dai protagonisti del dialogo, se l'oratore debba o meno conoscere il d. e se il giurista debba essere anche oratore. Questa opinione è argomentata, con gran ricchezza di riferimenti specifici a cause celebri e meno celebri, dal grande oratore L. Licinio Crasso, per il quale è prova di insigne impudenza (1, 38, 173) agitarsi nel foro, appiccicarsi al tribunale e ai pretori, occuparsi di gravi controversie private, in cui spesso si discute non sul fatto ma sul d. e sull'equità, proiettarsi nei processi davanti ai centumviri, dove si tratta di usucapione, tutele, gentilità, agnazioni, alluvioni, circumluzioni (il formarsi di un'isola di terreno), obbligazioni, vendite, servitù di muri, di luci, di stillicidio, revoche o conferme di testamenti, etc., quando si ignora completamente che cosa sia nostro e che cosa di altri, a che titolo si sia cittadini o stranieri, liberi o schiavi, etc. Come potrebbe un *patronus* affrontare una qualsiasi causa non avendo alcuna conoscenza del d. (*sine ulla scientia iuris*)? È un'ignoranza che dipende anche dalla pigrizia. Anche ammettendo che lo studio del d. (*cognitio iuris*) sia cosa vasta e difficile, tanta è la sua utilità che non bisognerebbe esitare a compiere lo sforzo necessario. Ma, argomenta Crasso, in verità si tratta di cosa facilissima: certo, dapprima era qualcosa di segretamente conservato e, dopo Gneo Flavio, frammentato; ma, introdottasi la dialettica, razionalizzato e messo in sistema questo patrimonio di sapere, avendo individuato la finalità dello *ius civile* nel mantenimento, fondato sulle leggi e sulle consuetudini, del

sentimento di giustizia in ordine agli interessi e alle cause tra cittadini, è ormai possibile costruire, mediante distinzioni in generi e specie e definizioni, *perfectam artem iuris civilis, magis magnam atque uberem quam difficilem et obscuram* (1, 42, 190). Crasso prosegue affermando che chi studia il d., vi trova il piacere della filologia, l'interesse della politica (*civilis scientia*), tutta intera contenuta nelle XII tavole, con la disciplina di tutti i pubblici interessi e dell'assetto di governo (*descriptis omnibus civitatis utilitatibus ac partibus*: 1, 43, 193), la sapienza filosofica le cui discussioni hanno tutte la loro fonte nello *ius civile* e nelle leggi (*ibidem*). *Fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur xii tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare* (1, 44, 195). Del resto chi ignora quanto la conoscenza del d. porti per se stessa a chi è giurista onori, credito, dignità? Non come in Grecia, dove uomini di bassa condizione, convinti da un misero compenso (*mercedula*), si offrono come assistenti agli oratori nei processi, o come *pragmatikoi*, 'pratici': a Roma il giurista è al contrario un *amplissimus et clarissimus vir*, la casa del giurista è infatti senza dubbio oracolo dell'intera città. L'oratore deve pertanto conoscere anche il d. pubblico (*publica quoque iura, quae sunt propria civitatis atque imperii*), la storia, gli esempi dell'antichità, giacché, come in cause e processi su questioni private occorre spesso trarre argomenti *ex iure civili* (e perciò all'oratore è indispensabile la scienza del d. civile: *idcirco ... oratori iuris civilis scientia necessaria est*) così, quando si tratta di cause pubbliche, di interesse generale, occorre agli oratori politici tutto ciò che gli offrono la tradizione (*antiquitatis memoria*), l'autorità del d. pubblico e la considerazione e conoscenza di come si governa lo stato (*regendae rei publicae ratio et scientia*: 1, 46, 201). Non parlo di caudicidi o di ciarlatani – aggiunge Licinio Crasso prima di esaltare la funzione dell'avvocato ideale – ma di un uomo che eccelle in un'arte la cui grandezza ha origine in un dio. La replica di Antonio, per il quale ognuno deve fare il proprio mestiere, e se ha bisogno di informarsi su cose che non sa, si rivolga allo specialista, è puntigliosa e concreta: a suo giudizio, il giurista è chi sia esperto e delle leggi e consuetudini in ciò di cui usano i privati e del dare responsi, nell'esser di guida nel processo, nell'indicare

le formule utili a garantire (*eum dicerem qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset*: 1, 48, 212). Quanto poi al d. civile, non si nega l'importanza di un'arte grande e che è estesa e che riguarda molti e che è stata sempre in sommo onore e che è coltivata dai più illustri cittadini (*clarissimi cives*) (1, 2, 235). Proprio per ciò, a seguire l'idea di Crasso che non si possa essere oratore senza essere anche giurista, si correrebbe il rischio di considerare quei giuristi che non sono oratori (e, dice Antonio, ce ne sono, ce ne sono stati e molti) puri cavillatori, banditori di azioni, monotoni enunciatori di formule, cacciatori di sillabe (*Ita est tibi iuris consultus ipse per se nihil nisi leguleius quidam cautus et acutus, praeco actionum, cantor formularum, auceps syllabarum*: 1, 45, 236). Antonio stesso, ottimo avvocato, dichiara di non aver mai appreso il d. e tuttavia di non aver mai avuto problemi nel discutere cause in tribunale. Basta che l'oratore si rivolga a un esperto. Il dialogo, a parte la quantità di informazioni assunte, mostra chiaramente che a Roma c'è stata differenza tra l'esser giurista e l'essere oratore (cioè oratore giudiziario, avvocato, patrono), non per le personalità ma per i compiti. Una certa preminenza della funzione di oratore si è avuta, semmai, nei processi pubblici, in particolare nei processi politici o comunque tali da suscitare particolare interesse o emozione nell'opinione pubblica, fermo restando che la retorica, strumento essenziale dell'eloquenza, contava anche per il giurista. In effetti, non c'è dubbio che la retorica fosse l'elemento formativo della cultura generale romana, essenziale per emergere nella vita politica e sociale così come per portare a buon fine nei processi questioni ereditarie o intorno alla proprietà, etc. È anche vero che l'introduzione a Roma della cultura e della retorica greca è coincisa con un grande sviluppo del pensiero giuridico oltre che del d. positivo. Ma tutto ciò non è riferibile a quella attività interpretativa che sappiamo svolta dal collegio pontificale e poi dalla giurisprudenza.

3.3. *L'oratore e il giurista. La prudentium interpretatio*. – Nel *processus* delle fonti del d. lo *ius civile* è definito come quel d. che *sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit* (Pomp. D. 1, 2, 2, 12). Ma tra questa *interpretatio*, che crea d. (e che continuerà ad esser considerata produttiva di norme anche in seguito) e l'at-

tività interpretativa che, realizzata mediante lo strumentario retorico e dialettico, è diretta al chiarimento della norma, c'è la differenza, grande e di sostanza, che passa tra una interpretazione in funzione normativa e un'interpretazione in funzione ricognitiva. Ora il lavoro del giurista romano formalmente svolgeva funzioni ricognitive, ma di fatto andava in direzione normativa, oltre a produrre, attraverso un impegno sistematico e la costruzione di categorie giuridiche, una propria impalcatura dogmatica. In effetti, si ricorderà la bella immagine del giurista, oracolo dell'intera città, e la definizione datane da Antonio nel *De oratore*: definizione riduttiva, rispetto all'esaltazione di Licinio Crasso, ma che invece acquista grande forza se collegata alla funzione di socializzazione. Ne abbiamo conferma nel *De officiis* (2, 19, 65), allorché viene invocata una opinione legata al concreto e che opera in concreto, che non passa, per dir così, sopra la testa della gente, ma risponde alle sue vere esigenze. Cosicché, divenendo norma, resta legata alla concretezza della vita. Ma perché una opinione dovrebbe essere accettata e diventare, come diventa, vincolante? Non dimentichiamoci che si tratta di una opinione dottrinarica e che il giurista non è né un legislatore né un magistrato giudicante (e d'altra parte non è, in genere, neppure un giudice). È in virtù di queste sue caratteristiche che la sua opinione può venire accettata e diventare, come diventa, vincolante pur trattandosi di una opinione dottrinarica, non supportata da norme positive anche se riconducibile alla logica del sistema. Infatti il d. giurisprudenziale, quello *ius civile* che *in sola interpretatione prudentium consistit*, è un adeguamento ai fatti, che richiede una interpretazione, l'arte di individuare, qualificare, determinare il problema giuridico, organizzando la realtà e cercando di coglierla nei suoi momenti essenziali, tipici, ricorrenti, prestando peraltro attenzione alle esigenze dei tempi e trasformando dunque dinamicamente il complesso normativo vigente. Il che non potrebbe essere fatto senza il dominio della lingua e, ad esempio e in modo rilevante quanto al lavoro costruttivo, senza quello specifico interesse ai vocaboli che si collega al discorso sull'analogia e l'anomalia, alla valutazione circa le *origines rationesque vocum* (Gell. 13,10). "La lingua nazionale dell'impero – ha scritto il Nocera<sup>[34]</sup> – è in un certo senso proprio il latino

giuridico, il latino della storia della giurisprudenza romana, in quel che presentava di compatto e differenziato da ogni contaminazione con lo stesso linguaggio forense, infarcito di sonorità e di effetti retorici piegati al successo oratorio, ma lontano da quella scienza del d., che si incarnava nelle istituzioni con quel misto di responsabilità etica e di compiacimento professionale che si esprimeva in quella specie di superbo motto di Aquilio Gallo che separava con disdegno il d. dal fatto: *nihil hoc ad ius... ad Ciceronem* (Cic. *Top.* 12, 51)". Vi si riassumono una quantità di punti essenziali: la distinzione tra l'oratore e il giurista, la separazione del fatto dal d., la compattezza storica, istituzionale e scientifica di quest'ultimo nella sua espressione giurisprudenziale, risultato e causa insieme di responsabilità etico-politica e di professionalità. Ricordiamo inoltre il valore dei gesti e della parola già nella sfera religiosa e politica, il formalismo e la disciplina, la stessa economia linguistica che si traduce nella verificabile concisione delle nostre prime testimonianze, dalla normazione regia a quella decemvirale. Il linguaggio delle deliberazioni assembleari e dell'attività editale mira a una certezza normativa che richiede precisione e si sforza di raggiungerla attraverso indicazioni meticolose e circostanziate. La scrittura pone, d'altronde, il problema di una discriminazione tra chi sa leggere e scrivere (e far di conto) e chi è analfabeta, e si traduce in rafforzamento del bisogno dell'esperto. Di conseguenza, anche se i destinatari ultimi delle norme sono – come è ovvio – i cittadini, il giurista è il loro tramite indispensabile e in lui bisogna riporre fiducia. Si intende così anche meglio la vincolatività del responso giurisprudenziale. Nondimeno, quella romana non è stata una società del libro (non lo è neppure nel senso in cui lo sono i fedeli di religioni rivelate), ma una società della parola (si pensi alla *stipulatio*, «fulcro del sistema contrattuale romano») affidata al rapporto personale (si pensi alla *fides*) e trasmessa attraverso la memoria (si pensi all'obbligatorio apprendimento scolastico delle XII tavole: *Nostis quae sequuntur. Discibamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit*, scrive Cic. *leg.* 2, 59), quella stessa memoria collettiva e individuale che è parte essenziale del lavoro del giurista. Le nostre conoscenze tuttavia sono necessariamente affidate a quanto ci è pervenuto di quel che i Romani hanno

tradotto in scritti. È dunque su tale base che si può parlare del linguaggio giuridico romano e specialmente del problema terminologico (del vocabolario cioè che si ricava dai testi, anzitutto, da quelli giurisprudenziali) e delle trasformazioni semantiche di codesto vocabolario, secondo lo specifico contesto letterario ma soprattutto secondo le suggestioni concrete, anche esteriori, operanti sui giuristi, nelle loro varie opere. Pomponio, ad es., nel ricordare Q. Elio Tuberone, che da avvocato si fece giurista dottissimo nel d. pubblico e nel d. privato, aggiunge che i suoi scritti non incontravano favore per il modo arcaizzante con cui si esprimeva (*D.* 1, 2, 2, 46). La redazione scritta del pensiero dei giuristi, certamente posteriore alla *lex XII tabularum*, ha dunque portato all'elaborazione di una vera e propria letteratura giuridica i cui inizi possono risalire alla fine del IV sec. a.C. e più precisamente a un *liber de usurpationibus* attribuito a Appio Claudio Cieco, opera sul conto della quale molto si è scritto quantunque la nostra unica fonte di informazione al riguardo sia costituita dal cenno che vi fa Pomponio in *D.* 1, 2, 2, 36: *hunc etiam actiones scripsisse traditum est primum de usurpationibus, qui liber non exstat*. È autorevole anche quella dottrina che, collegandolo alla laicizzazione del diritto e più direttamente alle deliberazioni assembleari e alla attività editatale, caratterizza il linguaggio che vi corrisponde come diretto a una certezza normativa che richiede indicazioni meticolose. Ma già questa corretta constatazione ci colloca di fronte al fenomeno della scrittura. Ci può essere – e di fatto ne siamo informati – una sapienza riposta di gesti e di parole, legata all'interpretazione e riservata in specie a quegli esperti che sono i pontefici. Ciò accade peraltro nel contesto di una possibilità generale di osservare e ascoltare quei gesti e quelle parole, di memorizzarli, di trasmetterne la conoscenza riproducendo il gesto e riferendo la parola.

3.4. *Il latino dei giuristi*. – La sedimentazione di termini e locuzioni ha dato luogo a un gergo non sempre trasparente e, quindi, a vaste ricerche sul campo semantico delle parole del d. Il *Lexicon totius Latinitatis* (1771) in sei volumi (I-IV parole latine e relative fonti, V-VI nomi propri), dovuto a E. FORCELLINI e poi corretto e aumentato fino alla VI edizione (che è stata ristampata con appendici a Padova nel 1940 e nuovamente nel 1965), e il *Thesaurus linguae La-*

*tinae* iniziato dal LEO e dal WOELFFLIN nel 1893 e ancora non concluso, sono stati accompagnati da una lunga serie di opere più specifiche che meritano di essere qui ricordate:

- il *Manuale Latinitatis fontium iuris civilis Romanorum. Thesauri Latinitatis epitome* del DIRKSEN (Berolini, 1837);

- il *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* (Berolini, 1894-1987): indice delle parole che compaiono nel *Digesto* giustiniano, nelle *Institutiones* di Gaio, nei *Tituli ex corpore Ulpiani*, nelle *Pauli Sententiae*, nei frammenti giurisprudenziali della *Collatio legum*, della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, dei *Fragmenta Vaticana*;

- il *Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano* di C. LONGO (pubblicato nel «Buletto dell'Istituto di diritto romano» 10, 1897-98): indice delle parole contenute nelle costituzioni latine del *Codex*, nelle costituzioni introduttive a *Codice, Digesto, Istituzioni* giustiniane, nelle *Novellae* latine giustiniane e nei passi certamente compilatori delle *Istituzioni* giustiniane;

- l'*Index verborum graecorum quae in Institutionibus et Digestis occurrunt* di G. BORTOLUCCI (pubblicato nell'«Archivio giuridico F. Serafini» 76, 1906, 353-396: indice delle parole greche del *Digesto* e delle *Istituzioni* giustiniane);

- l'*Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts* di H. HEUMANN (1847, IX ed. a cura di E. SECHEL, Jena, 1907, XI ed., 1971: vocabolario delle fonti giuridiche romane);

- il *Vocabolario delle Istituzioni di Gaio* di P. P. ZANZUCCHI (Milano, 1910, rist. 1961, integrato quanto ai frammenti delle *Institutiones* rinvenuti in papiri);

- il *Vocabularium Codicis Iustiniani, pars prior* di R. MAYR (Pragae, 1923: indice delle parole latine contenute nelle costituzioni del *Codice* di Giustiniano); *idem, pars altera*, di M. SAN NICOLÒ (Pragae, 1925: come sopra per le parole greche);

- lo *Heidelberger Index zum Theodosianus* di O. GRADENWITZ (Berlin, 1925, con *Ergänzungband* del 1929, dedicato alle *Novellae* teodosiane e post-teodosiane, ed *Ergänzungindex zu Ius und Leges* di E. LEVY, Weimar, 1930: *idem* per le parole contenute nelle varie raccolte pregustiniane di *iura*, di *leges* e miste di *iura* e *leges*);

- il *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti* di R. AMBROSINO (Mediolani, 1942).<sup>[35]</sup>

Ricordiamo infine le *Digestorum similitudines*, raccolta di 27.694 somiglianze presenti nel

*Digesto*, opera in 11 voll. di Garcia Garrido e F. Reinoso Barbero (Madrid, 1994) e consimili lavori sul codice teodosiano e sul codice giustiniano. Si tratta di strumenti, preziosi, come tutti i vocabolari, e per dir così neutrali. Non meramente neutrali, invece, sono altre opere, indispensabili per la storia della ricerca romanistica e, un tempo, in modo quasi assoluto, per la stessa ricerca. Si tratta di quei sussidi in cui sono segnalate le opinioni della dottrina circa alterazioni (glossemi o interpolazioni) dei testi giuridici romani. Essi rappresentano una parte notevole del discorso intorno al linguaggio giuridico romano, anche se non pochi dei sospetti avanzati in anni lontani sembrano oggi non trovare più adesione.<sup>[36]</sup> Quanto agli strumenti, si ricorderanno in primo luogo l'*Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur* a cura di L. Mitteis, E. Levy, E. Rabel (Weimar, 1929-1935) e l'*Index interpolationum quae in Iustiniani Codice inesse dicuntur* curato da G. Broggini (Köln-Wien, 1969). Gioverà richiamare anche A. GUARNERI CITATI, *Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani* (II ed. 1927; Suppl. I, in *Studi S. Riccobono* 1, 1934, 701 sgg.; Suppl. II, in *Festschrift P. Koschaker* 1, 1939, 117 sgg.). Di pratica utilità, anche per le tavole che riproducono esempi di fonti e di strumenti di lavoro, è inoltre L. MAGANZANI, *Fonti e strumenti di ricerca. Metodo di consultazione per lo studio del diritto romano ad uso degli studenti* (Como, 1988).

NOTE. [1] L'espressione figura in CICCOTTI 1934. – [2] Così WOLFF 1970; cfr. anche MITTEIS 1891. – [3] Sul codice di Gortyna qui basti rinviare a MARTINI 1995; MAFFI 1997; STOLFI 2006. – [4] In proposito vd. GAGARIN 1986. – [5] Non prenderò in considerazione il d. greco tolemaico in considerazione della sua obiettiva marginalità dal punto di vista di un *Dizionario* che si occupa di Grecia e Roma. – [6] WOLFF 1975, 397 sg. – [7] JONES 1956, 253. – [8] BISCARDI 1982, 30-33. – [9] Traduco da GAGARIN 1986, 121. La cifra di circa cento *poleis* è desunta da RUSCHENBUSCH 1983 (che Gagarin menziona in nota). – [10] Ce ne da notizia Arist. *Ath. Pol.* 62, 3. Il dato è significativo perché, in quelle condizioni, ben difficilmente un cittadino non disabile, non *atimos* e non uso a vivere quasi sempre fuori città poteva sottrarsi a una simile designazione: prima o poi toccava anche a lui di fungere da *buleuta*. – [11] Cfr. HANSEN 1980. HANSEN 1991, 242, estende invero la valutazione anche al v secolo, ma che in

età periclea la vita pubblica di Atene fosse già così strutturata è virtualmente impossibile. – [12] Per un profilo di queste procedure vd. BOROWSKI 1975, 50-81; ROSSETTI 1981; TODD 1993, 78-82. Sul numero dei *grammateis* impiegati dallo stato ateniese vd. più avanti. Quanto poi alla possibilità di mantenere la stessa carica per più anni consecutivi, ciò era consentito solo per un numero limitato di funzioni molto diverse tra loro: strateghi, *tamiai* (che nei templi sovrintendevano al tesoro della città), filarchi (forse), molti *grammateis* e *hupogrammateis*. – [13] HANSEN 1989, 98 sg., calcola che in un anno venivano deliberati dalla sola *Ekklēsia* qualcosa come quattrocento decreti, ai quali si devono ancora aggiungere quelli deliberati direttamente dalla *Boulē*. Sembra che una legge prescrivesse di presentare le proposte di *psēphisma* per iscritto: cfr., 1.a; Cic. *Brut.* 27 e *De or.* 2, 93, nonché Plu. *Per.* 8 e Suida, s.v. *Perikles*. – [14] Ad es. IG<sup>3</sup> 78 = GH<sup>2</sup> 73 (previsione esplicita di due copie, una da esporre ad Atene e una da esporre ad Eleusi: iscrizione congetturabilmente assegnata al 422). Nel caso di IG<sup>3</sup> 1453 = ATL II D 14 = GH<sup>2</sup> 45 (tra il sesto e il nono decennio del v secolo) copie del medesimo decreto, che si richiedeva fosse riprodotto su pietra in ogni città interessata alla questione, sono state trovate in sei diverse località. – [15] Strepitoso per la sua puntigliosità è uno dei rapporti relativi alla ripresa dei lavori di costruzione dell'Eretteo nel 409, rapporto nel quale si fa addirittura l'elenco, sezione per sezione, dei blocchi di pietra che devono ancora essere montati o rifiniti dagli scultori, nonché delle loro misure: IG<sup>2</sup> 372. – [16] Un esempio di tali prospetti è offerto da IG<sup>2</sup> 52, 25-27 = GH<sup>2</sup> 58 = ATL II D 1: anno 434/3 a.C. – [17] Ce ne parla Plutarco nella *Vita di Pericle*, cap. 31. Vd. anche lo scolio a Ar. *Pax* 605 (da Filocoro). – [18] Cfr. IG<sup>3</sup> 34, 15-16 = GH<sup>2</sup> 58: anno 448/7; comprensibilmente non ci è pervenuto nessun esemplare. – [19] Se ne sono ritrovati non meno di 175 esemplari, alcuni dei quali sofisticati al punto da sorprendere. Cfr. KROLL 1972. Il formato era di cm 11 x 2, lo spessore di 2 mm; a volte erano contrassegnate da ben quattro marchi identificanti. Le nostre tessere con foto e le tessere magnetiche a fatica reggono il confronto! – [20] Come in Dem. 36, 18-20 e 41, 21 sg.: quest'ultimo documento è sigillato e Demostene entra in qualche dettaglio sulla rottura del *sēmeion* effettuata in presenza di più persone, la successiva redazione di una copia e la decisione di depositare l'originale, nuovamente sigillato, presso una persona di fiducia cui viene per l'occasione attribuita una funzione notarile. – [21] Più d'uno di questi contratti è riportato per esteso dagli oratori (es, Dem. 35, 10-13). In proposito vd. ISAGER-HANSEN 1975, 74-84 e *passim*. – [22] In pro-

posito v. LÓPEZ EIRE 1994, 176 sg. Significativo è anche il neologismo che occasionalmente affiora in Aristotele (EN v 10, 1134<sup>b</sup>24): *ta psēphismatode*, «i documenti redatti a mo' di decreto». – [23] Una simile prassi è documentata a partire almeno dal 446/5 – cfr. IG<sup>3</sup> 40 = GH<sup>2</sup> 52, dove compaiono addirittura due diversi emendamenti (alle linee 40 e 70) – e si osserva con qualche frequenza durante la guerra peloponnesiaca: cfr. IG<sup>3</sup> 61, 68, 71, 101, 102, 110, 118. – [24] ROSSETTI 2002 illustra un esempio di *psēphisma*, che rispondeva ad esigenze prettamente locali (diremmo noi oggi: di quartiere). – [25] Classico sull'argomento è OLIVER 1950; ma vd. anche MACDOWELL 1978, 192 sg. – [26] I dati raccolti nel prosieguo fanno riferimento alle ricerche su cui riferiscono ROSSETTI 2001, ROSSETTI 2002 e ROSSETTI 2004b. Corre l'obbligo di osservare che il riconoscimento della specificità di questa produzione non è patrimonio comune; infatti le opere di carattere generale, incluse trattazioni decisamente professionali (es. FLASHAR 1983 e FORTENBAUGH *et alii* 1992; ma potrei citare anche recenti voci di enciclopedia come BERTI 2006 e FAGGINMOVIA 2006), continuano a non farlo e, nella migliore delle ipotesi, a ricondurre i testi giuridici nell'alveo della politica. Nondimeno è difficile negare, in base ai dati qui riproposti, che il Liceo si sia distinto in particolar modo nella produzione di testi inequivocabilmente pensati come illustrazione dell'assetto istituzionale e normativo (incluso dunque il d. positivo) di una o più *poleis*. – [27] Qui basti ricordare che l'opera associa una prima sezione diacronica (sui cambiamenti dell'assetto istituzionale di base che sono intercorsi a partire dai tempi di Draconte e Solone) a una sezione dedicata a rendere conto piuttosto analiticamente dell'attuale profilo istituzionale della *polis*, con capitoli dedicati ai diversi organismi e alla normativa che ne regola la costituzione, le competenze, il funzionamento, i controlli, l'avvicendamento nella carica. Un autorevole commento viene offerto in RHODES 1981. – [28] Induce a pensarlo il fr. 650 Fortenbaugh (da Stobeo), che propone un confronto tra la normativa sui contratti vigente a Cizico e quella di Turii, con un riferimento finale alle norme fissate da Caronda e, sorprendentemente, da Platone. Sui *Nomoi* di Teofrasto vd. soprattutto SZEGEDY-MASZAK 1981 e FORTENBAUGH *et alii* 1992. – [29] La trattazione di questo argomento si conclude intenzionalmente qui allo scopo di sottolineare la straordinaria anomalia di un ambito disciplinare che, diversamente da moltissimi altri, semplicemente non è riuscito a passare nel mondo latino, dove il patrimonio ellenico finì per essere sostanzialmente azzerato lasciando libero campo alla nascita di un tipo di sapere e di profes-

sionalità del tutto nuovi. – [30] I. 3, 13 pr. – [31] Gaio *Inst.* 1.3; Papiniano *D* 1.3.1. – [32] SCHULZ 1968, 466 sgg. – [33] CRIFÒ 2005, 309 sgg., 407 sgg.; vd. anche →CACCIA, 3, nota n. 8. – [34] NOCERA 1988, 525. – [35] Ricordo inoltre REGGI 1967, 165 sgg. e 1977, 87 sgg., che prende in considerazione le parole contenute nella prima e nella seconda *Collatio* dell'*Authenticum*; il *Lessico di Gaio* sulle parole contenute nei frammenti giaini del *Digesto* giustiniano; il *Vocabularium* e il *Lessico* di BARTOLETTI COLOMBO sulle parole contenute nelle *Novellae* giustiniane; i lessici che MELILLO, PALMA e PENNACCHIO hanno dedicato all'*Edictum Theoderici Regis* e alla *Lex Romana Burgundionum*. – [36] Come rilevanti esempi di critica (o ipercritica) interpolazionistica potrebbero indicarsi tra gli altri i lavori di G. BESELER, S. SOLAZZI, E. ALBERTARIO. Per un riesame complessivo vd. KASER 1986, 112 sgg.

BIBLIOGRAFIA. AMBROSINO 1942; ARCHI 1980; BARTOLETTI COLOMBO 1977-1989; BARTOLETTI COLOMBO 1983-1986; BERTI 2006; BISCARDI 1982; BOROWSKI 1975; BORTOLUCCI 1906; BROGGINI 1969; CICCOTTI 1934; CRIFÒ 2005; DIRKSEN 1837; FAGGINMOVIA 2006; FLASHAR 1983; FORCELLI 1965; FORTENBAUGH *et alii* 1992; GAGARIN 1986; GARCÍA GARRIDO-REINOSO BARBERO 1994; GIULIANI-PICARDI 1981; GRADENWITZ 1925; GRADENWITZ-KÜBLER 1894-1987; GUARNERI CITATI 1927; HANSEN 1980; HANSEN 1989; HANSEN 1991; HEUMANN 1907; ISA-GER-HANSEN 1975; JONES 1957; KASER 1986; LEO-WOELFFLIN 1893; LONGO 1897-1898; LÓPEZ EIRE 1994; MACDOWELL 1978; MAFFI 2004; MAGANZANI 1988; MARTINI 1995; MAYR 1923; MELILLO-PALMA-PENNACCHIO 1990; MELILLO-PALMA-PENNACCHIO 1992; MITTEIS 1891; MITTEIS-LEVY-RABEL 1929-1935; NOCERA 1988; OLIVER 1950; REGGI 1967, 1977; RHODES 1981; ROSSETTI-LIVIABELLA-FURANI 1993; ROSSETTI 2001; ROSSETTI 2002; ROSSETTI 2004b; RUSCHENBUSCH 1983; SAN NICOLÒ 1925; SCHULZ 1968; STOLFI 2006; SZEGEDY-MASZAK 1981; VAN EFFENTERRE-RUZÉ 1994-1995; VOLONAKI 2001; WOLFF 1970; WOLFF 1975; ZANZUCCHI 1961.

GIULIANO GRIFÒ

**Dissezione** [ἀνατομή, *dissectio*]. 1. *Generalità*. – È il complesso metodologicamente organizzato delle operazioni di incisione, apertura e sezionamento del →CADAVERE, o delle spoglie di animale, effettuate per motivi di tipo didattico, scientifico o investigativo-giudiziario.

2. *Cenni storici*. – I popoli primitivi furono ben lontani da forme consapevoli di attività settoria; ma l'uccisione e la macellazione di animali, o il compimento di rudimentali tentativi

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA  
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.  
STAMPATO E RILEGATO NELLA  
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Novembre 2010

(CZ 2/FG 13)



*Tutte le riviste Online e le pubblicazioni delle nostre case editrici  
(riviste, collane, varia, ecc.) possono essere ricercate bibliograficamente e richieste  
(sottoscrizioni di abbonamenti, ordini di volumi, ecc.) presso il sito Internet:*

[www.libraweb.net](http://www.libraweb.net)

*Per ricevere, tramite E-mail, periodicamente, la nostra newsletter/alert con l'elenco  
delle novità e delle opere in preparazione, Vi invitiamo a sottoscriverla presso il nostro sito  
Internet o a trasmettere i Vostri dati (Nominativo e indirizzo E-mail) all'indirizzo:*

[newsletter@libraweb.net](mailto:newsletter@libraweb.net)

★

*Computerized search operations allow bibliographical retrieval of the Publishers' works  
(Online journals, journals subscriptions, orders for individual issues, series, books, etc.)  
through the Internet website:*

[www.libraweb.net](http://www.libraweb.net)

*If you wish to receive, by E-mail, our newsletter/alert with periodic information  
on the list of new and forthcoming publications, you are kindly invited to subscribe it at our  
web-site or to send your details (Name and E-mail address) to the following address:*

[newsletter@libraweb.net](mailto:newsletter@libraweb.net)